PAG. 

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1973

60.

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 1973

# PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

INDICE		PAG.
PAG Missione	VALENSISE	9541 9544 9534
	Proposte di legge:	
Disegni di legge:	(Annunzio)	9533
(Approvazione in Commissione) 954		9548
(Autorizzazione di relazione orale) 9533, 954		9547
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) 954	(Ritiro)	<b>9</b> 533
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 954	Proposta di legge di iniziativa regionale $(An-nunzio)$	9548
Disegno e proposte di legge (Seguito della di-	Interrogazioni e interpellanze $(Annunzio)$	9548
$scussione\ e\ approvazione)$ :	Commemorazione del deputato Aldo Maina:	
Norme sul consorzio e sull'ammasso ob- bligatorio dell'essenza di bergamotto	PRESIDENTE	9533
(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (1365);	tura e delle foreste	9534
France ed altri: Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto (44);	Commissione sanità (Integrazione nella co- stituzione)	9548
Antoniozzi e Mantella: Norme sul con- sorzio e sull'ammasso obbligatorio	Petizioni (Annunzio)	<b>953</b> 3
dell'essenza di bergamotto (752) 953	Votazione a scrutinio segreto di disegno di	
Presidente	_	9545
DELFINO 9540, 9542, 9543 FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricol-	Ordine del giorno della seduta di domani	9548
tura e delle foreste . 9540, 9541, 9542, 9544 Frasca 9540, 9541, 9545		9549



#### La seduta comincia alle 16.

GUNNELLA, Segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(E approvato).

#### Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Vetrone è in missione per incarico del suo ufficio.

# Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

Bova: « Proroga delle provvidenze della legge 9 agosto 1967, n. 771, a favore del comune di Bova Marina » (2364);

PICCINELLI: « Norme integrative dell'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima » (2365);

PEZZATI: « Riliquidazione della pensione di vecchiaia a favore dei pensionati che abbiano raggiunto 35 anni di contributi effettivi anteriormente al 10 maggio 1968 » (2366);

RENDE: « Conversione in zona fieristica della zona industriale di Pentimele » (2367);

DE VIDOVICH ed altri: « Disciplina dei buoni d'imposta » (2368);

CORGHI ed altri: « Istituzione e compiti dei "comitati per la tutela dell'emigrazione italiana all'estero" » (2369).

Saranno stampate e distribuite.

# Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Fusaro ha chiesto di ritirare, anche a nome degli altri firmatari, la seguente proposta di legge: Fusaro ed altri: « Modificazione al regime fiscale degli alcoli » (2072).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

#### Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Avverto che la VIII Commissione (Istruzione), nella seduta di ieri, in sede referente, ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, concernente provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico » (2348).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

# Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

# GUNNELLA, Segretario, legge:

Truzzi Arnaldo, da Chiavari (Genova), chiede che siano modificate in senso più equo alcune norme della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente gli ex combattenti (68).

l deputati Lucifredi e Elkan presentano la petizione di Giacovazzo Mario, da Roma, e di altri cittadini, che chiedono l'estensione ai docenti dichiarati « maturi » in un concorso a cattedra universitaria dei benefici di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'università (69).

PRESIDENTE. Le petizioni testé annunciale saranno trasmesse alle competenti Commissioni.

# Commemorazione del deputato Aldo Maina.

PRESIDENTE. (Si leva in piedi, e con lui i deputati ed i membri del Governo). Onorevoli colleghi, è con animo sinceramente commosso che vi invito al ricordo dell'onorevole Aldo Maina, perito il 2 agosto in un tragico

incidente stradale nei pressi dell'aeroporto di Torino.

Aldo Maina era nato il 3 ottobre 1929 in provincia di Torino, a Poirino, ed era dirigente industriale.

Aveva cominciato giovanissimo l'attività politica ed era stato tra i fondatori del Movimento sociale italiano in Piemonte, ricoprendo varie cariche.

Si era con passione e competenza occupato dei problemi locali, dapprima quale consigliere provinciale, quindi quale consigliere comunale di Torino; dal 1970 era capogruppo consiliare del suo partito nel capoluogo piemontese. Nelle elezioni politiche del 1968 era risultato il primo dei non eletti.

Fu eletto deputato il 7 maggio 1972, nel collegio di Torino-Novara-Vercelli; ed anche qui il suo contributo era stato notevole, sia in aula sia in Commissione; aveva fatto parte prima della Commissione industria e commercio e poi di quella della difesa. Nella prima aveva portato la sua competenza di dirigente industriale, nell'altra quella di ufficiale superiore dell'esercito.

Da anni ricopriva la carica di presidente dell'Associazione nazionale bersaglieri di Torino, organismo che egli aveva vivacizzato con la sua intraprendenza e la sua affezione all'arma nella quale aveva militato.

Tutti coloro che lo avevano conosciuto avevano apprezzato la sua coerenza e la sua umanità.

La tragica, immatura fine della sua vita addolora e colpisce profondamente tutti noi.

Sicuro di interpretare il sentimento dell'Assemblea, rinnovo ai familiari dell'onorevole Aldo Maina ed al gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano-destra nazionale l'espressione del più sincero cordoglio. (Segni di generale consentimento).

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, a nome del Governo mi associo alle espressioni di vivo cordoglio che ella ha testé pronunciato in memoria dell'onorevole Maina.

Mi associo anche nell'inviare alla famiglia dell'onorevole Maina ed al gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale le più sentite condoglianze. Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto (approvato dalla IX Commissione del Senato) (1365); e delle concorrenti proposte di legge Frasca ed altri (44), Antoniozzi e Mantella (752).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto; e delle proposte di legge Frasca ed altri, Antoniozzi e Mantella.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 25 luglio 1973 è stata chiusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Passiamo ora alla discussione degli articoli.

VALORI. Chiedo di parlare, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALORI. Il gruppo comunista ritira tutti gli emendamenti da esso presentati.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Valori. Pongo quindi successivamente in votazione i primi 26 articoli del disegno di legge cui non sono stati presentati altri emendamenti.

Si dia lettura degli articoli da 1 a 26, identici nei testi della Commissione e del Senato.

GUNNELLA, Segretario, legge:

#### ART. 1.

« Allo scopo di tutelare la produzione del bergamotto, nell'interesse economico e sociale della zona dove si pratica tale coltura, e per assicurare idonee garanzie di qualità ai consumatori, tutta l'essenza di bergamotto annualmente prodotta deve essere conferita all'ammasso.

L'ammasso è gestito dal consorzio del bergamotto di Reggio Calabria, di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 135 del 21 giugno 1946, con le modifiche contenute nella presente legge.

Sono considerati produttori i proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo, i coloni miglioratari, i mezzadri e i compartecipanti in natura di terreni coltivati a bergamotto.

Si considera essenza di bergamotto quella estratta a freddo dai frutti anche se immaturi. Per l'ammasso di essenza di frutti immaturi il consorzio terrà gestione separata ».

(È approvato).

#### ART. 2.

« I titolari delle aziende, ove si coltiva il bergamotto, hanno l'obbligo di denunziare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le superfici coltivate con l'indicazione dei relativi dati catastali, con il numero delle piante e la data della loro messa a dimora per ogni particella. I medesimi hanno altresì l'obbligo di denunziare entro tre mesi le eventuali variazioni della consistenza dei bergamotteti ».

(E approvato).

# ART. 3.

« I conduttori a qualsiasi titolo di bergamotteti devono denunciare al consorzio del bergamotto almeno venti giorni prima dell'inizio della raccolta, il numero delle piante in produzione con la presumibile quantità dei frutti dell'annata, specificando il tipo della conduzione ed indicando la quota spettante a mezzadri, coloni o compartecipanti, i quali all'atto di ogni raccolta dei frutti acquistano a tutti gli effetti la piena disponibilità della quota di loro spettanza.

Qualunque cessione di frutti di bergamotto, per qualsiasi titolo avvenuta, ed anche per la sola estrazione dell'essenza per conto del cedente, deve da questi essere denunciata entro tre giorni al consorzio, con l'indicazione del nome e della residenza del cessionario. Si considera altresì cessione ogni lavorazione di frutti al di fuori della propria azienda.

Chiunque acquisti o venga comunque in possesso di frutti di bergamotto di cascola estivo-autunnale deve tenere un registro di carico e scarico ed annotarvi le quantità di frutti introdotti, quelli lavorati di volta in volta e i quantitativi di prodotti ricavati. Deve altresì inviare settimanalmente al consorzio un estratto di detto registro ».

(E approvato).

# ART. 4.

« Chiunque produca essenza di bergamotto deve, entro dieci giorni dal termine della lavorazione, denunciare al consorzio la quantità prodotta. Se la lavorazione non sia terminata alla data del 10 marzo il produttore deve denunciare nella stessa data la quantità di essenza eventualmente già prodotta e il residuo presumibile quantitativo di prodotto da lavorare e il luogo dove essa viene conservata, denunciando entro cinque giorni ogni successivo movimento della stessa.

Il produttore o chi abbia titolo per disporre dell'essenza deve conferirla all'ammasso nci luogo e nel tempo che gli saranno indicati dal consorzio.

È vietato trasportare essenza di bergamotto senza la prescritta autorizzazione. L'autorizzazione deve risultare da apposita bolletta rilasciata dal consorzio, che deve accompagnare la merce ».

(È approvato).

#### ART. 5.

« Il consorzio ha il diritto di effettuare controlli mediante ispezioni sul contenuto delle denuncie di cui agli articoli 2, 3 e 4, primo comma, alla presenza degli interessati ».

(È approvato).

# ART. 6.

« All'atto del conferimento all'ammasso il consorzio preleva cinque campioni dell'essenza consegnata da ciascun conferente. Due campioni devono essere chiusi col sigillo del consorzio e tre con quello del conferente, che ne ritira i primi due, mentre gli altri vengono trattenuti dal consorzio.

L'essenza conferita è sottoposta ad analisi di purezza, da eseguirsi su uno dei tre campioni del consorzio dalla stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati degli agrumi di Reggio Calabria. Il risultato dell'analisi, che deve accertare anche il contenuto in eteri dell'essenza e gli eventuali difetti, deve essere comunicato al conferente a cura del consorzio successivamente alle determinazioni di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 ».

(È approvato).

### ART. 7.

« Le partite di essenza di particolare pregio possono su richiesta avanzata dai produttori, nel modo e tempo stabiliti per ogni campagna, essere accantonate dal consorzio, che commercializzerà, se conveniente, dette partite a favore delle ditte comunicate dai produttori interessati. Le quantità eventualmente accantonate non possono superare il 20

per cento del prodotto ammassato. Di questo 20 per cento, un terzo deve rimanere a disposizione del consorzio per la costituzione di masse merceologicamente pregiate ».

(È approvato).

#### ART. 8.

« Le partite di essenza consegnate all'ammasso da ciascun conferente saranno classificate, secondo la loro qualità, con l'attribuzione di coefficienti numerici. A tal fine sarà attribuito il coefficiente 1 alle partite la cui qualità, valutata in base alle caratteristiche organolettiche, al contenuto in eteri e alla conservabilità del prodotto, corrisponda a quella media della produzione dell'annata. Le altre partite saranno classificate con coefficienti varianti da un minimo di 0,90 ad un massimo di 1,10, in relazione al distacco della loro qualità dalla media.

Alla classificazione provvede, previo esame dei campioni del prodotto, entro sei mesi dal conferimento, un'apposita commissione di valutazione merceologica, composta:

- a) dal presidente del consorzio o da un suo delegato che la presiede;
- b) dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria o da un funzionario dallo stesso delegato;
- c) dal direttore della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati degli agrumi, o da un funzionario dallo stesso delegato;
- d) da quattro bergamotticoltori, tra i quali un colono, nominati dal consiglio di amministrazione del consorzio;
- e) da un esperto della qualificazione delle essenze nominato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria.

La commissione dura in carica un anno, dal 1° dicembre al 30 novembre. I componenti di cui alle lettere d) ed e) non possono essere riconfermati per più di due volte consecutive ».

(È approvato).

### ART. 9.

« Ai fini della determinazione della qualità media della produzione dell'annata non si tiene conto delle essenze di cui all'articolo 11, né di quelle che presentino difetti dipendenti dalla qualità dei frutti lavorati o da cattiva lavorazione o cattiva conservazione dell'essenza e suscettibili di diminuire notevolmente il valore commerciale del prodotto.

Per tali essenze non si fa luogo alla classificazione di cui al precedente articolo 8, ma sarà stabilito dalla commissione di cui allo stesso articolo un coefficiente di svalutazione, comunque non superiore al 35 per cento, ovvero al 75 per cento se trattasi di essenze di cui al citato articolo 11 comprensivo delle spese di distillazione. La relativa deliberazione deve essere comunicata al conferente entro 30 giorni ».

(È approvato).

#### ART. 10.

« Il coefficiente di qualità attribuito a ciascuna partita dovrà essere comunicato unitamente al risultato dell'analisi e ai dati organolettici a cura del consorzio al conferente entro dieci giorni dalla relativa determinazione.

Il conferente ha facoltà di ottenere la revisione del certificato di analisi, assunto a base della successiva valutazione del coefficiente di qualità, attribuito a ciascuna partita, da effettuarsi a sue spese su uno dei campioni in suo possesso, presso un istituto di stato scelto di comune accordo e in mancanza di tale accordo presso il laboratorio centrale della direzione generale delle dogane ».

(È approvato).

# ART. 11.

« Le essenze che non siano dichiarate pure saranno distillate a cura del consorzio. Quelle dichiarate in possesso di caratteri o dati anormali saranno ugualmente distillate quando, in seguito al giudizio della commissione o a quello definitivo, non possano essere utilizzate nello stato in cui siano state conferite. Il consorzio può formare con le essenze conferite masse merceologicamente qualificate».

(E approvato).

#### ART. 12.

« Il consorzio risponde del prodotto ammassato, della sua conservazione e si premunisce da eventuali danni per causa di forza maggiore mediante assicurazione ».

(E approvato).

# ART. 13.

« Il consorzio può riservare per la vendita ai commercianti del ramo e alle cooperative di produttori una parte dell'essenza ammas-

sata, che potrà essere liberamente commerciata in Italia ed all'estero ».

(E approvato).

#### ART. 14.

« I prezzi di vendita delle essenze di bergamotto sono determinati dal consiglio di amministrazione del consorzio ».

(E approvato).

#### ART. 15.

« Tutta l'essenza posta in vendita dal consorzio del bergamotto deve essere confezionata in recipienti sigillati a stagno dalla stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati degli agrumi di Reggio Calabria, che esegue il controllo analitico secondo le norme del decreto ministeriale 18 novembre 1930.

Gli imballaggi esterni ai recipienti devono essere sigillati a cura del consorzio, con il marchio del consorzio stesso.

È vietato ai rivenditori rimuovere o alterare il sigillo o il marchio.

Allo scopo di evitare adulterazioni delle essenze, le partite di miscele di olio essenziale, i miscugli per profumeria e il nero di bergamotto, accompagnati rispettivamente dal certificato di analisi della stazione sperimentale su indicata, debbono essere ammassati presso il consorzio che ne decide, a seguito di deliberazione del consiglio di amministrazione, il più opportuno impiego.

Il valore di dette partite sarà deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria ».

(E approvato).

#### ART. 16.

« Il ricavato dalla vendita dell'essenza, dedotte le spese di gestione dell'ammasso e gli eventuali ammortamenti degli impianti, sarà dal consorzio distribuito ai conferenti, assegnando per ciascuna partita con coefficiente di qualità uguale ad 1 una somma corrispondente al prezzo medio, diminuita della competente aliquota delle dette spese di gestione, e per le altre partite somme maggiori o minori in preporzione dei rispettivi coefficienti.

Per le essenze di cui al precedente articolo 9 sarà assegnata una somma corrispondente al suddetto prezzo medio ridotto del coefficiente di svalutazione di cui allo stesso articolo.

Per le partite invendute o trasformate il consorzio provvederà, anno per anno, tramite il consiglio di amministrazione, a determinare una somma da distribuire ai conferenti, che verrà conguagliata nel caso che le eventuali future vendite diano un corrispettivo da consentire ulteriori riparti.

Il riparto finale si effettua mediante rendiconto generale approvato dal consiglio di amministrazione del consorzio e ratificato dagli organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

(E approvato).

### ART. 17.

«Il consorzio del bergamotto, su proposta del consiglio di amministrazione approvata dall'assemblea e ratificata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, può imporre ai singoli consorziati un prelevamento sul ricavato dalla vendita del prodotto ammassato, comunque non superiore al 2 per cento, per costituire un fondo di riserva da utilizzarsi ai fini istituzionali ».

(È approvato).

# ART. 18.

« L'inadempimento all'obbligo di conferire l'essenza di bergamotto all'ammasso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma variante da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 30 per cento dell'intero valore del prodotto sottratto al conferimento. Quando non sia possibile determinare altrimenti la quantità sottratta all'ammasso, la medesima viene considerata corrispondente ad una misura tra un minimo di 50 chilogrammi ed un massimo di 100 chilogrammi per ettaro in rapporto alla produzione media dell'annata, secondo i rilevamenti statistici annuali effettuati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura territorialmente competente.

Il commerciante che acquista essenza di bergamotto non confezionata a norma dei primi due commi dell'articolo 15, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore alla quarta parte né superiore alla metà dell'intero valore del prodotto acquistato.

Il titolare di azienda che ometta le denuncie di cui all'articolo 2, o il conduttore di bergamotto che ometta la denuncia di cui al primo comma dell'articolo 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da lire 5 mila a lire 15 mila per ettaro di superficie coltivata a bergamotto a cui la omissione si riferisce. Ad analoga sanzione è soggetto il conduttore di bergamotteto che faccia una denuncia preventiva di frutti inferiore di oltre un terzo rispetto al quantitativo risultante da stima disposta dal prefetto di Reggio Calabria.

Chiunque ceda frutti di bergamotto senza adempiere in tutto o in parte all'obbligo di denuncia di cui al secondo comma dell'articolo 3 è soggetto, oltre che alla sanzione prevista nel primo comma del presente articolo, ad altra sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire 300 a lire 1.000 per ogni quintale di frutto ceduto e non denunciato.

Il produttore di essenza di bergamotto che omette la denuncia di cui all'articolo 4, primo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000 a lire 1.500 per ogni chilogrammo di essenza non denunciata. La sanzione è ridotta di un decimo se la denuncia è fatta tardivamente ma non oltre il 31 marzo.

L'inadempimento all'obbligo previsto al terzo comma dell'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad un quinto né superiore al terzo del valore dei frutti non denunciati.

Chiunque trasporta essenza di bergamotto senza avere ottenuta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 4 ultimo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 a Iire 1.000 per ogni chilogrammo di essenza trasportata.

Chiunque trasporta essenza di bergamotto non accompagnata dalla bolletta da cui risulta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 4 ultimo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000 a lire 5.000.

Il rivenditore che rimuove o altera il sigillo o il marchio apposto dal consiglio agli imballaggi contenenti essenze di bergamotto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 200.000.

L'obbligazione di pagare le somme dovute per le violazioni indicate nei precedenti commi non si trasmette agli eredi ».

(È approvato).

# ART. 19.

« La vigilanza per l'applicazione della presente legge e per l'accertamento delle relative violazioni è demandata agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che accertate le infrazioni debbono:

- 1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;
- 2) se la contestazione immediata non è possibile, notificare, a mezzo di un messo comunale, entro 30 giorni, l'accertamento dell'infrazione all'interessato;
- 3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto di Reggio Calabria.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso l'ufficio del registro di Reggio Calabria con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto di Reggio Calabria, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro 30 giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende la esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali la ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile.

Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione. L'opposizione si propone mediante ricorso.

Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di 20 giorni e dispone la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entra-

te patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici ».

(È approvato).

#### ART. 20.

« I detentori a qualsiasi titolo di essenza di bergamotto, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a denunciare al consorzio, entro un mese dalla predetta data, le quantità dell'essenza ed a conferire la medesima secondo le indicazioni del consorzio stesso.

Per le inadempienze relative alla denuncia ed al conferimento previsti dal precedente comma, si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo 18, quinto e primo comma ».

(E approvato).

#### ART. 21.

« Sono organi del consorzio:

- 1) l'assemblea dei produttori;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il presidente;
- 4) il comitato esecutivo;
- 5) il collegio sindacale ».

(E approvato).

### ART. 22.

« L'assemblea dei produttori si riunisce almeno una volla all'anno su convocazione del consiglio di amministrazione. Discute sull'andamento della produzione, formula i piani di sviluppo ed approva i rendiconti di gestione ».

(È approvato).

#### ART. 23.

- « Il consiglio di amministrazione del consorzio è così composto:
- 1) dal presidente, nominato con apposito decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste;
- 2) dai seguenti membri nominati con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste:
- a) nove membri eletti dall'assemblea del consorzio tra i soci proprietari e conduttori a qualsiasi titolo. Tale elezione deve svolgersi con voto limitato a sei preferenze sulla lista di nove candidati. Alla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno attribuiti sei seggi, mentre alla seconda andranno i residui tre seggi;

- b) tre membri eletti da separata assemblea dei coloni miglioratari e parziari, dei mezzadri e dei compartecipanti in natura;
- c) il presidente dell'ente di sviluppo o un suo delegato;
- d) un esperto del settore designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria;
- e) un rappresentante della regione della Calabria;
- f) un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria;
- g) due funzionari, con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparata, nominati rispettivamente dal Ministero del commercio con l'estero e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con funzioni consultive.

A parità di voti prevale quello del presidente.

Lo statuto può prevedere la partecipazione di membri con funzioni consultive.

Ciascun membro del consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni ».

(È approvato).

# ART. 24.

« Il comitato esecutivo, composto di non più di cinque membri, compreso fra questi il presidente, è nominato dal consiglio di amministrazione ».

(È approvato).

# ART. 25.

"Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo, in luogo del coefficiente contemplato nello statuto vigente del consorzio che assegna ad essi fino a 35 voti, sarà assegnato un coefficiente massimo di quattro voti.

A nessun proprietario o conduttore può essere attribuita più di una delega in rappresentanza di altro proprietario o conduttore ».

(È approvato).

# ART. 26.

« Il collegio sindacale è così composto: dal presidente, da due membri effettivi, da due membri supplenti.

Il ministro dell'agricoltura e delle foreste nomina il presidente e un membro effettivo. L'assemblea nomina gli altri membri».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 27.

# GUNNELLA, Segretario, legge:

« È autorizzata, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la concessione al consorzio del bergamotto di un contributo di lire 600 milioni nell'anno 1972 e di lire 300 milioni in ciascuno degli anni dal 1973 al 1975, per consentire al consorzio stesso di provvedere al riequilibrio ed alla normalizzazione del mercato dell'essenza.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1972, si provvede, per lire 300 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971 e, per lire 300 milioni, con riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo 3523 per l'anno 1972. All'onere di lire 300 milioni relativo all'anno finanziario 1973, si provvederà con riduzione di pari importo del fondo di cui al corrispondente capitolo 3523 per lo stesso anno.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

PRESIDENTE. **£** stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con i seguenti:

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede, quanto a lire 300 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e, quanto a lire 300 milioni, a carico del fondo iscritto al corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1972.

All'onere di lire 300 milioni, relativo all'anno finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

7. 1. Antoniozzi, Frasca.

FRASCA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Antoniozzi 27. 1.

Sostituire il secondo comma dell'emendamento 27. 1. con il seguente:

All'onere annuo di lire 300 milioni si provvede, per gli anni finanziari 1973 e 1974, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi (0. 27. 1).

L'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di illustrare il subemendamento del Governo.

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Premesso che il Governo accetta il primo comma dell'emendamento Antoniozzi 27. 1, desidero chiarire le ragioni che ci hanno indotto a presentare il subemendamento.

La modifica proposta si rende necessaria per rispettare le norme di contabilità generale dello Stato: siccome il bilancio per il 1974 è già stato presentato, occorre prevedere in questo disegno di legge il prelievo della somma relativa a quell'anno dal fondo globale.

FRASCA. Accettiamo questo subemendamento del Governo, signor Presidente.

DELFINO. Chiedo di parlare..

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO. Il testo base imputava i 300 milioni in questione al fondo globale del 1973, che fa parte integrante del bilancio dello Stato già approvato dal Parlamento.

Non si capiscono quindi i motivi per cui si preferisce far riferimento, per la medesima cifra (che già era prevista dal fondo globale del 1973, che il ministro del tesoro non può modificare non disponendo degli strumenti idonei), ad un bilancio di previsione, quello per il 1974, che non è all'esame di questa Camera e che non esiste a tutt'oggi come legge, perché è solamente una proposta. Non riusciamo poi a capire, a questo punto, il riferimento alla legge di contabilità dello Stato: in realtà state proponendo una contabilità vostra, non una contabilità dello Stato.

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI, *Ministro dell'agri*coltura e delle foreste. Il problema di cui al subemendamento del Governo non è politico, ma puramente tecnico.

DELFINO. Sono sempre problemi tecnici, come per il grano, per il pane e così via!

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Ne spiego il perché. La legge dispone uno stanziamento per il 1973, per il 1974 e per il 1975. Per il 1973 alla relativa copertura si provvede con il prelievo dal fondo globale del bilancio 1973, che è approvato e regolarmente in esercizio. Essendo già stato presentato al Senato il bilancio del 1974 e non essendo stato approvato il disegno di legge in discussione, abbiamo dovuto prevedere lo stanziamento sul fondo globale anche per il 1974; se si vogliono utilizzare questi 300 milioni bisogna dunque introdurre il riferimento anche al bilancio del 1974, altrimenti sarebbe necessario un altro disegno di legge quando il bilancio sarà approvato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

TRUZZI, Presidente della Commissione. Come presidente della Commissione, signor Presidente, sostituisco il relatore assente. In tale veste, dichiaro di essere favorevole all'emendamento Antoniozzi 27. 1, con il subemendamento del Governo, testé illustrato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Antoniozzi 27.1, con il subemendamento del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 27, con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

# GUNNELLA, Segretario, legge:

« L'essenza del bergamotto invenduta e giacente presso i magazzini del consorzio, relativa alle campagne di produzione 1966-67 e 1967-68 può essere immessa al consumo soltanto nei limiti quantitativi che, a giudizio del consiglio di amministrazione, non com-

portino turbative al normale equilibrio del mercato dell'essenza.

La trasformazione dei quantitativi residui dell'essenza di cui al precedente comma dovrà avvenire sotto il controllo di una commissione costituita: dal presidente del consorzio o un suo delegato, dal direttore della stazione sperimentale e dall'ispettore provinciale agrario.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il commissario governativo indice l'assemblea generale dei consorzisti per la nomina dei membri di propria competenza di cui agli articoli 23 e 26. Inoltre predispone entro tale termine le norme statutarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e quindi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Alla sua prima riunione il consiglio di amministrazione, sulla base di relazione presentata dal commissario governativo, predisporrà le proprie conclusioni sulla situazione amministrativa delle passate gestioni e sulle cause che hanno determinato la situazione di crisi in cui il consorzio è venuto a trovarsi. Tali conclusioni dovranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(E approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

La presente legge resterà in vigore fino al 31 dicembre 1976.

A partire da tale data la materia oggetto della presente legge sarà disciplinata con legge della regione Calabria.

28. 0. 1. Antoniozzi, Frasca.

FRASCA. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

TRUZZI, Presidente della Commissione. Favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, vorrei che i due presentatori, l'onorevole Antoniozzi e l'onorevole Frasca, riflettessero cortesemente sulla portata dell'emendamento presentato. Con l'emendamento si chiede che, a partire dal 1º gennaio 1977, la materia oggetto del provvedimento sia disciplinata con legge della regione Calabria.

Da parte nostra, non vi è alcuna preoccupazione di dare alla regione Calabria responsabilità di questa materia, ma occorre considerare due aspetti: il primo è che è stata avanzata una proposta alla Comunità economica europea perché venga estesa anche al bergamotto la tutela prevista per altri prodotti analoghi; rischiamo quindi di disciplinare Ia materia soltanto in riferimento ad una regione. In secondo luogo, la materia non riguarda soltanto la regione Calabria, ma anche la regione Sicilia e, potenzialmente, potrebbe riguardarne altre.

È necessario quindi procedere con attenzione, perché pensando di fare cosa utile e dando tale competenza alla Calabria potrebbero crearsi difficoltà, indebolendo la nostra tesi presso la Commissione economica della Comunità europea e rischiando di rendere operante questa disciplina soltanto per una regione anziché per due regioni e, potenzialmente, più.

Mi rimetto quindi alla valutazione della Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Frasca, mantiene l'articolo aggiuntivo Antoniozzi 28. 0. 1, di cui ella è cofirmatario?

FRASCA. Signor Presidente, noi insistiamo sul nostro emendamento, pur tenendo presenti le osservazioni testé fatte dal ministro. Tuttavia, dal momento che la materia interessa prevalentemente e soltanto la Calabria, anzi una fascia molto limitata di comuni della provincia di Reggio Calabria, riteniamo che, di qui a qualche anno, la regione Calabria sarà in grado di dare una disciplina più organica e sistematica a tutta la materia.

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Mi auguro che in futuro non abbiate a pentirvene.

DELFINO. A nome del gruppo del MSIdestra nazionale, chiedo lo scrutinio segreto su questo emendamento.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'articolo aggiuntivo Antoniozzi 28. 0. 1.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, sospendo la seduta per un'ora.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores Bonomi Accreman Borra Aiardi Bortolani Aldrovandi **Bortot** Allegri **Botta** Allocca Bressani Alpino Buffone Amadei Busetto Amadeo Buttafuoco Andreotti Caiati Angelini Caiazza Anselmi Tina Calvetti Antoniozzi Canestrari Armani

Capponi Bentivegna

Astolfi Maruzza Carla Azzaro Capra Baccalini Cardia **Balasso** Cároli Baldassari Carrà Baldassi Carri Baldi Caruso Ballarin Catanzariti Barba Cattanei Barbi Cavaliere Bardelli Ceravolo Bartolini Cerri Bastianelli Chiarante Berloffa Chiovini Cecilia

Bernini Ciacci Bertè Cirillo Biagioni Cittadini Biamonte Coccia

Bianchi Alfredo Colombo Vittorino

Bianchi Fortunato Compagna Bini Corghi Bisaglia Corti Bodrato Cristofori **B**odrito Cuminetti Boffardi Ines D'Alema Bologna D'Alessio Bonalumi Damico Bonifazi D'Angelo

D'Auria

De Laurentiis

Degan

#### VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1973

Del Duca	Maschiella
De Sabbata	Menichino
Di Giannantonio	Merli
Di Gioia	Messeni Nemegna
Di Puccio	Miceli
Donelli	Mignani
Dulbecco	Milani
Erminero	Mirate
Federici	Molè
Ferrari-Aggradi	Monti Renato
Ferri Mario	Morini
Fibbi Giulietta	Moro Dino
Finelli	Musotto
Fioret	Natta
Fioriello	Negrari
Foschi	Niccolai Cesarino
Frasca	Niccolai Giuseppe
Frau	Niccoli
Fusaro	Nicosia
Galli	Noberasco
Galloni	Nucci
Gambolato	Olivi
Gastone	Orsini
Giglia	Pandolfo
Giovanardi	
Giovannini	Pani Paganialla
Girardin	Pascariello
Gramegna	Pedini
Granelli	Pellegatta Maria
Grassi Bertazzi	Pellicani Giovanni
Gunnella	Pellizzari
Ianniello	Perantuono
Iotti Leonilde	Pezzati
	Piccinelli
Iperico	Picciotto
Isgrò	Piccoli
Korach	Piccone
La Bella	Pirolo
La Marca	Pisanu
Lavagnoli	Pistillo
Lindner	Pochetti
Lobianco	Prandini
Lodi Adriana	Prearo
Lospinoso Severini	Principe
Lucchesi	Raffaelli
Lucifredi	Raicich
Luraschi	Raucci
Macaluso Antonino	Reale Giuseppe
Macaluso Emanuele	Riela
Maggioni	Riga Grazia
Magnani Noya Maria	
Malagugini	Russo Carlo

Mancini Vincenzo

Mancuso

Mantella

Marino

Russo Ferdinando

Russo Vincenzo

Salvatore

Sandomenico

Marocco .

Martini Maria Eletta

Marzotto Caotorta

Santagati Tani Santuz Tantalo Sboarina Tedeschi Scipioni Tesi Scutari Tessari Sedati Todros Tozzi Condivi Servadei Tripodi Girolamo Sgarbi Bompani Triva Luciana Trombadori Sgarlata Truzzi Simonacci Vagli Rosalia Sinesio Valori Sisto Vecchiarelli Spagnoli Venegoni Speranza Venturoli Spitella Vincenzi Stefanelli Vineis Stella Vitale Strazzi Talassi Giorgi Renata Zoppetti

#### Sono in missione:

Bersani Miotti Carli Amalia Cattaneo Petrini Rizzi Giannina Vetrone

La seduta, sospesa alle 16,50, è ripresa alle 17,50.

# Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, insiste sulla sua domanda di votazione a scrutinio segreto?

DELFINO. Rinunciamo allo scrutinio segreto, precisando che lo avevamo richiesto non con l'intenzione di ritardare l'approvazione della legge. Facciamo però presente che il ritardo si verificherà comunque, in conseguenza dell'emendamento introdotto e di quello che si sta per approvare, determinando il rinvio al Senato di questo provvedimento. Avevamo richiesto lo scrutinio segreto per sottolineare un andazzo troppo diffuso e frequente: quello degli accordi raggiunti sottobanco, al di fuori del dibattito in aula, come è avvenuto in questo caso con il ritiro in blocco di tutti gli emendamenti del gruppo comunista e con l'adesione di questo gruppo ad emendamenti che, se recano la firma degli onorevoli Antoniozzi e Frasca, hanno tuttavia chiaramente il marchio del gruppo comunista. Avevamo chiesto lo scrutinio segreto, infine, per sottolineare la gravità dell'approvazione di un emendamento, dopo le perplessità, le riserve

e le preoccupazioni espresse dal ministro dell'agricoltura. Sono, questi, argomenti sui quali si soffermerà l'onorevole Valensise, in sede di dichiarazione di voto. Ci siamo avvalsi dello strumento regolamentare, infine, per sottolineare la specifica gravità politica di quanto verificatosi con la presentazione dell'articolo aggiuntivo Antoniozzi 28. 0. 1, in base al quale la materia oggetto della presente legge sarà demandata alla competenza delle regioni a partire dal 1977, con tutte le conseguenze negative che lo stesso ministro si è preoccupato di prospettare, invano, all'attenzione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Antoniozzi 28. 0. 1, accettato dalla Commissione, e per il quale il Governo si rimette all'Assemblea.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

# GUNNELLA, Segretario, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione,

(È approvato).

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato. Se ne dia lettura.

# GUNNELLA, Segretario, legge:

# « La Camera,

in considerazione dell'allarme suscitato a Reggio Calabria e in Sicilia, in tutte le zone di produzione del bergamotto, dalle notizie provenienti dagli USA secondo cui entro il corrente mese di ottobre andrebbe in vigore una regolamentazione severamente restrittiva dell'impiego nella fabbricazione dei cosmetici di essenza naturale di bergamotto e di bergaptene, ritenuti ad azione fotosensibilizzante,

# impegna il Governo:

ad intervenire urgentemente nelle sedi più opportune e con le procedure e gli strumenti più idonei per ottenere, quanto meno, un differimento dei minacciati provvedimenti restrittivi fino a dopo lo svolgimento del 6º congresso internazionale degli oli essenziali che si terrà a San Francisco nel corso del 1974: a predisporre per detto congresso una documentazione scientifica ad altissimo livello che possa valere a scongiurare i detti provvedimenti restrittivi, sulla base degli elementi da decenni raccolti dalla stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi di Reggio Calabria ».

(9-1365-1) « VALENSISE, TRIPODI ANTONINO, ALOI ».

PRESIDENTE. Qual è il parere del Góverno su questo ordine del giorno?

FERRARI-AGGRADI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Lo accetto a titolo di raccomandazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Valensise, insiste a che il suo ordine del giorno sia posto in votazione?

VALENSISE. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

VALENSISE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, in sede di discussione sulle linee generali, noi annunziammo voto favorevole a questo provvedimento, perché eravamo ansiosi di ripristinare la condizione di normalità per i bergamotticoltori di Reggio Calabria e della provincia, i quali, da anni, versano in una gravissima crisi, che, per generale convincimento, deriva dal vuoto legislativo prodotto dalla nota sentenza della Corte costituzionale.

A suo tempo, ho sottolineato in quest'aula il carattere emblematico presentato dall'enorme ritardo con cui si procedeva a riempire quel vuoto che la Corte costituzionale aveva determinato, smantellando l'ammasso obbligatorio del bergamotto, con le note, gravissime conseguenze per l'economia di Reggio Calabria.

Oggi, purtroppo, l'approvazione di due emendamenti non pone fine al lungo *iter* di questo disegno di legge, che dovrà passare al Senato, che potrà tornare alla Camera.

A me sembra che questa regionalizzazione differita introdotta dall'emendamento Frasca-Antoniozzi testé approvato contrasti con tutto ciò che è stato detto e scritto in sede di preparazione ed elaborazione del disegno di legge, quando si diceva che lo Stato e soltanto lo Stato poteva limitare la libertà d'inizia-

tiva commerciale prevista dall'articolo 41 della Costituzione e che era assolutamente inopportuno che la materia fosse devoluta alla potestà legislativa della regione, non foss'altro per il fatto che essa ha riflessi non soltanto interni, ma soprattutto internazionali, di grande rilievo e di grande momento.

Le stesse dichiarazioni dell'onorevole ministro hanno aumentato le nostre perplessità e ci hanno confortato nel nostro convincimento. Coloro i quali ieri erano convinti della necessità che questa materia fosse regolata esclusivamente con legge dello Stato, oggi si sono miracolosamente convertiti, producendo un doppio effetto: la regionalizzazione differita della materia del bergamotto, di cui ho già detto, ed un ulteriore ritardo dell'entrata in vigore di questo provvedimento, dal quale dipendono le fortune di tanti piccoli bergamotticoltori, che sono in crisi da tanti anni.

Noi esprimiamo, quindi, voto favorevole a questo disegno di legge soltanto per un riguardo, per una manifestazione di solidarietà nei confronti dei bergamotticoltori, che sempre maggiormente vedono in noi gli unici, i veri ed autentici difensori dei Ioro interessi. Ed esprimiamo voto favorevole nella fiducia che gli emendamenti che presenteremo al Senato possano eliminare dal testo del provvedimento questa aberrazione che a nostro avviso è costituita dall'articolo 28-bis testé approvato. Si tratta di un articolo, infatti, che ha una sostanza non tanto tecnica, quanto politica (è questo che voglio sottolineare), perché ad esso si è pervenuti attraverso autentiche intese politiche tra la maggioranza e il gruppo comunista.

Abbiamo visto, infatti, il gruppo comunista ritirare in blocco i suoi emendamenti (che si sono rivelati per quello che erano, cioè puramente defatigatori e dilatori) ed accontentarsi di sostituirli con questo unico emendamento concordato con i socialisti e con l'onorevole Antoniozzi, cioè con la maggioranza. Così il punto di vista regionalista, sempre sostenuto in via assoluta dal gruppo comunista, ha trionfato, svisando lo scopo della legge e creando quelle perplessità e preoccupazioni di cui si è fatto portavoce in quest'aula persino il ministro dell'agricoltura.

Confermo quindi il voto favorevole del mio gruppo, che ha, lo ripeto, soltanto il significato di un atto di solidarietà nei confronti della tartassata categoria dei coltivatori di bergamotto. Nel momento in cui esprimiamo il nostro voto favorevole, noi denunciamo a chiare lettere la collusione che vi è stata tra la maggioranza e il gruppo comunista, ai danni dei coltivatori di bergamotto, i quali speravano stasera che questo provvedimento fosse approvato in via definitiva e diventasse quindi legge dello Stato. Esso, invece, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame da parte del Senato, e potrebbe ancora essere emendato.

Per queste ragioni e soltanto per esse il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale vota a favore di questo disegno di legge.

# Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 1365, testé esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto » (approvato dalla IV Commissione del Senato) (1365):

Presenti			338
Votanti			208
Maggioranza			105
Voti favorevoli		1	.89
Voti contrari .			19

Hanno dichiarato di astenersi 130 deputati.

(La Camera approva).

Dichiaro pertanto assorbite le proposte di legge Frasca ed altri n. 44 ed Antoniozzi e Mantella n. 752.

# Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Armani
Aiardi	Armato
Aliverti	Arnaud
Allegri	Azzaro
Allocca	Badini Confalonieri
Aloi	Baghino
Amadei	Balasso
Amadeo	Baldi
Amodio	Barba
Andreoni	Barbi
Andreotti	Bargellini
Anselmi Tina	Beccaria
Antoniozzi	Belci

Bianchi Fortunato

**B**ellus**c**io

Berloffa

Biagioni

Bertè

Benedikter

#### VI LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 4 OTTOBRE 1973

De Marzio

Di Giannantonio

Donat-Cattin

de Meo

De Mita

Elkan

Bianco Erminero Biasini Fabbri Federici Bisaglia **B**odrato Felici Ferrari-Aggradi Bodrito Boffardi Ines Ferri Mario Bogi Fioret Boldrin 4 Franchi Bologna ` Frasca Bonalumi Frau Bonomi Fusaro Borghi Galasso Borra Galloni Bortolani Gargani Gaspari Bosco Botta Gava Bova . Giglia Bozzi Gioia Giovanardi Brandi Bressani Giovannini Bubbico Girardin **Buffone** Grassi Bertazzi Buttafuoco Grilli Cabras Guarra Caiati Gui Caiazza Gullotti Calabrò Ianniello Calvetti Iozzelli Canestrari **I**ppolito Isgrò Capra Cariglia Korach Cároli La Loggia Lattanzio Carta Castelli Lettieri Castellucci Lindner Lo Bello Cattanei Cavaliere Lobianco Lospinoso Severini Ciaffi Ciccardini Lucchesi Colombo Emilio Lucifredi Colombo Vittorino Luraschi Maggioni Compagna Magnani Noya Maria Corà Costamagna Magrì Mancini Vincenzo Cottone Cristofori Mantella Cuminetti Marchio Dal Sasso Marino Degan Mariotti Del Duca Marocco Martini Maria Eletta De Leonardis Dell'Andro Marzotto Caotorta

Masciadri Salvi Santuz Mattarelli Sartor Mazzarrino Messeni Nemagna Sboarina Scalfaro Miceli Micheli Filippo Scarlato Monti Maurizio Schiavon Scotti Morini Moro Dino Sedati Servadei Musotto Sgarlata Negrari Signorile Nicosia Simonacci Nucci Padula Sinesio Palumbo Sisto Speranza Pedini Petrucci Spitella Picchioni Stella Storchi Piccinelli Strazzi Piccoli Sullo Pirolo Tantalo Pisanu Tortorella Giuseppe Prandini Tozzi Condivi Prearo Traversa Preti Tripodi Antonino Principe Truzzi Pucci Turnaturi **Ouerci** Urso Giacinto Rauti Urso Salvatore Reale Giuseppe Vaghi Reale Oronzo Valensise Rende Vecchiarelli Revelli Vicentini Righetti Vincelli Rognoni Vincenzi Ruffini Vitale Russo Carlo Zanibelli Russo Ferdinando Zolla Russo Vincenzo

# Si sono astenuti:

Saccucci

Salvatori

Bernini
Biamonte
Bianchi Alfredo
Bini
Boldrini
Bonifazi
Bortot
Brini
Busetto
Capponi Bentivegna
Carla
Cardia
Carrà
Carri

Zurlo

Caruso Mignani Cataldo Milani Catanzariti Mirate Ceravolo Monti Renato Cerri Natta Chiarante Niccolai Cesarino Chiovini Cecilia Niccoli Ciacci Noberasco Cirillo Pani Cittadini Pascariello Coccia Pellegatta Maria Conte Pellicani Giovanni Pellizzari Corghi D'Alema Perantuono D'Alessio Picciotto Piccone Damico D'Angelo Pistillo D'Auria Pochetti De Laurentiis Raffaelli De Sabbata Raicich Di Gioia Raucci Di Marino Riela Di Puccio Riga Grazia Donelli Sandomenico Dulbecco Spriziolo De Felice Esposto Eirene Fabbri Seroni Scipioni Adriana Scutari Ferretti Segre Fibbi Giulietta Sgarbi Bompani Finelli Luciana Flamigni Spagnoli Foscarini Stefanelli Gambolato Talassi Giorgi Renata Gramegna Tani Gunnella Tedeschi Ingrao Tesi Iotti Leonilde Tessari Iperico Todros La Bella Tripodi Girolamo Lamanna Triva Trombadori La Marca La Torre Vagli Rosalia Lavagnoli Valori Lodi Adriana Vania Malagugini Venegoni Mancuso Venturoli Martelli Vespignani Maschiella Vetere Masullo Vetrano Mendola Giuseppa Zoppetti

# Sono in missione:

Menichino

Bersani Miotti Carli Amalia Cattaneo Petrini Rizzi Giannina Vetrone

### Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Comunico che la IX Commissioue permanente (Lavori pubblici), nella seduta odierna, in sede referente, ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sui seguenti provvedimenti:

« Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973 » (2349);

Tantalo ed altri: « Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata colpiti dalle avversità atmosferiche del marzo-aprile 1973 » (1981);

Scutari ed altri: « Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata colpiti dall'alluvione del marzo-aprile 1973 » (1984);

MESSENI NEMAGNA e SANTAGATI: « Interventi straordinari dello Stato a favore della regione Basilicata » (2254).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

# Proposta di assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente disegno di legge:

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Norme in materia di organizzazione e svolgimento del giuoco del lotto » (2336).

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

# Proposte di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano già stati assegnati in sede referente, hanno

chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

# II Commissione (Interni):

« Autorizzazione di spesa per il finanziamento delle iniziative ed attività riguardanti l'« anno nazionale del libro » (1699);

# V Commissione (Bilancio):

« Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont » (2073);

FIGRET ed altri: « Proroga del termine previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajent » (348). (La Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

Le suddette proposte di trasferimento saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

# Annunzio di una proposta di legge di iniziativa regionale.

PRESIDENTE. Comunico che il consiglio regionale della Toscana ha trasmesso – a norma dell'articolo 121 della Costituzione – la seguente proposta di legge:

« Credito agevolato al settore commerciale » (2370).

# Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalle Commissioni riunite IX (Lavori pubblici) e X (Trasporti):

MARZOTTO CAOTORTA: « Modifica delle norme previste per le dimensioni e i pesi degli autobus e dei filobus dagli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 » (843), con modificazioni;

« Stanziamento di spesa per l'ammodernamento e il potenziamento del porto di Ancona » (2067), con modificazioni;

# dalla IV Commissione (Giustizia):

Senatore Murmura: « Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del

regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e procuratore » (modificato dalla II Commissione del Senato) (1921-B), con modificazioni.

# Integrazione nella costituzione di una Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di oggi la XIV Commissione (Sanità) ha proceduto alla elezione di un vicepresidente. È risultato eletto il deputato Venturoli.

# Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

GUNNELLA, Segretario, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

# Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Venerdì 5 ottobre 1973, alle 10,30:

- 1. Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.
  - 2. Interrogazioni.
  - 3. Discussione del disegno di legge:

Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici (778);

- Relatore: Monti Maurizio.
- 4. Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):

Macaluso Emanuele ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle «bande armate» e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

Tozzi Condivi: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— Relatore: Mazzola;

Anderlini ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

Anderlini ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

TRIPODI ANTONINO ed altri: Istituzione della corte d'appello di Reggio Calabria (476);

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

- Relatore: Pandolfi;
- e della proposta di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

- Relatore: Codacci-Pisanelli.
- 5. Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):

Boffardi Ines: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo

tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (urgenza) (118);

- Relatore: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (urgenza) (211).

La seduta termina alle 18,30.

# Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta orale Pochetti n. 3-01431 del 16 luglio 1973 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-00544.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONT!

Dott. Mario Bommezzadri

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. Manlio Rossi

# INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE ANNUNZIATE

# INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

SALVI, MARCHETTI E STORCHI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere – in relazione alla proclamazione dello Stato indipendente della Guinea-Bissau – quale giudizio il Governo italiano dia dell'avvenimento e quali conseguenze intenda trarre nella linea della costante politica italiana di incoraggiamento e sostegno alla indipendenza e alla libertà dei popoli. (5-00543)

POCHETTI, FABBRI SERONI ADRIANA, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA E CHIOVINI CE-CILIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere a quali criteri sia stata ispirata la circolare del Ministro della sanità del 16 aprile 1973, con la quale si invitano le Regioni a rielaborare il piano 1972 per la istituzione di asili nido comunali, sulla base di quella che era definita la " effettiva disponibilità " indicata in lire 7.300 milioni invece che nei 15 miliardi previsti dalla legge come gettito della aliquota aggiuntiva dello 0,10 per cento sul monte salari assoggettato a contribuzione per il FLD e per i fondi sostitutivi della AGO;

perché la ripartizione dei fondi è stata effettuata in base all'acconto semestrale e non in base alle somme dovute o quanto meno alle somme effettivamente riscosse entro il mese di marzo 1973 che a parere di chi è a conoscenza della Amministrazione dell'INPS dovevano essere molto vicine, se non aver superato, i 15 miliardi previsti dalla legge n. 1044 del 1971;

se non ritengano che la circolare del Ministro Gaspari abbia teso a limitare o a ritardare l'iniziativa delle Regioni nel campo degli asili nido e costituisca un attacco inammissibile al potere delle Regioni;

se non ritengano doveroso ripartire le rimanenti somme, allo scopo di permettere alle Regioni la realizzazione dei piani approvati per il 1972. (5-00544)

RAICICH. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere - premesso che fin dal giugno 1970 Parlamento e Governo assunsero l'impegno di avviare con successiva legge un processo di riduzione del numero degli alunni per classe per migliorare le condizioni dell'insegnamento e che tale impegno è stato ribadito nel maggio 1973 nell'accordo intervenuto tra le confederazioni sindacali e il Governo presieduto dall'onorevole Andreotti - se non ritiene che la circolare n. 194 emessa dal Ministero della pubblica istruzione il 31 luglio 1973, nella casistica che prevede e negli esempi che propone per la formazione delle classi, prevedendo, tranne che nell'anno terminale, la soppressione di classi qualora l'insieme delle iscrizioni per ciascun gruppo di classi in senso orizzontale determini un tetto inferiore al valore di 35 alunni per classe, sia in netta contraddizione con gli accordi sopra riferiti e con la diffusa consapevolezza che una scuola qualificata abbisogna di un rapporto più diretto tra insegnanti e studenti e dunque di classi meno numerose ed affollate, e ciò senza considerare il danno che deriva agli alunni di una quarta (come, fra i tanti esempi, a quelli della quarta I dell'istituto tecnico commerciale di Firenze) che perde la continuità didattica; gli alunni che la frequentano sono costretti a un costoso cambio di libri di testo e viene ristretta la possibilità di occupazione fra gli insegnanti. (5-00545)

ANGELINI, REICHLIN, TRIVA E DE SABBATA. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere – alla luce delle considerazio. Che si espongono – se ritiene dover procedere all'annullamento del decreto di scioglimento del consiglio comunale di Massafra (Taranto) visto che il 28 aprile 1973 in seguito alla mancata approvazione da parte del consiglio comunale del bilancio di previsione 1973, veniva emesso il decreto prefettizio di sospensione del consiglio stesso e della giunta dalle Ioro funzioni.

Sebbene il Consiglio di Stato abbia emesso il suo parere in data 8 giugno 1973 e cioè in tempo utile per poter provvedere allo scioglimento nei due mesi ed includere il comune nella tornata elettorale autunnale, il Ministero non ha avanzato nessuna proposta di scioglimento.

In conseguenza del ritardo e per accelerare l'iter del decreto di scioglimento, 16 consiglieri (la metà più uno dell'intero consiglio) presentarono le dimissioni; a seguito

di tale atto, con telegramma del Ministero il prefetto di Taranto informò il sindaco e la giunta che in virtù dell'articolo 321 del testo unico del 1915, le dimissioni dovevano essere accettate dal consiglio comunale che di fatto doveva ritenersi reintegrato nelle sue funzioni. Il decreto di reintegrazione porta la data del 12 settembre 1973 e nella stessa mattinata discutendo con il prefetto in presenza dell'onorevole, Angelini i consiglieri presenti informarono il prefetto che avrebbero in tali condizioni ritirato le dimissioni.

Il 13 settembre 1973 veniva avanzata proposta di scioglimento da parte del Ministro; si sottolinea che il decreto di reintegro non poteva più dar luogo allo scioglimento del consiglio in quanto il consiglio stesso e la giunta erano nel pieno delle loro funzioni e non c'erano i motivi ostativi per il loro funzionamento. D'altra parte lo stesso provvedimento di reintegro interrompeva l'iter per lo scioglimento.

Il mattino di mercoledì 26 settembre 1973 (per la sera era stato convocato il consiglio comunale) senza che il decreto di scioglimento fosse stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale come previsto dal testo unico del 1915, articolo 323, giungeva il commissario straordinario nominato dottor De Mari, il quale, esibendo il decreto di scioglimento del consiglio, prendeva possesso della carica. Il dottor De Mari accedeva agli uffici del comune accompagnato dal capitano dei carabinieri, mentre una guindicina di carabinieri sostava con due camionette sotto il palazzo municipale, cosciente evidentemente dell'arbitrio, e temendo la reazione dei legittimi amministratori. Lo stesso dottor De Mari compiva l'arbitrio di trasmettere il decreto di scioglimento del consiglio ai singoli consiglieri, atto che non solo non è nelle sue competenze, ma compiuto prima che ricevesse le consegne dal sindaco. (5-00546)

# INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

SEMERARO. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per conoscere se è tuttora valida la disposizione del CIP che prevede – per i comuni con borgate o centri satelliti con oltre 200 abitanti residenti – che l'ENEL provveda gratuitamente agli allacciamenti dell'energia elettrica agli utenti.

Se tale disposizione è valida, desidera conoscere i motivi per i quali l'ENEL, in mancanza della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei dati censuari regionali, non riconosce valide le dichiarazioni dell'Istituto centrale di statistica che suppliscono a tale carenza. Nel caso specifico che interessa all'interrogante si segnala che l'ENEL per gli allacciamenti richiesti a Bosco Pineto-Castellaneta Marina, in agro di Castellaneta (Taranto) richiede somme aggirantisi tra le 3 e le 400.000 lire, mentre dalla dichiarazione dell'Istituto centrale di statistica risulterebbe che in tale centro sono stati censiti ben 448 abitanti.

(4-06860)

- MISASI. Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord. — Per sapere:
- 1) per quali ragioni non sono stati ancora eseguiti i definitivi lavori di riparazione delle frane causate dalle alluvioni del gennaio-febbraio 1973 (e persino da quelle precedenti) sulla strada statale n. 177 in provincia di Cosenza, particolarmente nei tratti Longobucco-Cropalati e Paludi-Rossano e di quelle sulla strada statale n. 531, sempre in provincia di Cosenza, particolarmente nel tratto Bivio di Caloveto-Mirto;
- 2) se i competenti organi periferici hanno dato informazioni sulla grave condizione di pericolosità delle predette strade statali e soprattutto della n. 177 nel territorio del comune di Longobucco che per tale ragione, dopo essere assurto, purtroppo, alla notorietà giornalistica e televisiva in occasione delle alluvioni dell'inverno 1972, rimarrà sicuramente e nuovamente isolato, alle prossime piogge autunnali, se non si provvederà subito all'esecuzione di idonei e tranquillanti lavori di riassetto dei punti franosi lungo la strada statale n. 177 predetta;

- 3) se, perciò, in via urgentissima, non si ritenga magari d'intesa con l'Amministrazione militare di doversi provvedere mediante la posa di ponti in ferro usualmente adoperati per immediate necessità del genere o con altri accorgimenti tecnici, a rendere sicuro il transito lungo la strada statale n. 177 per l'autunno-inverno 1973;
- 4) se non si ritenga di dover prendere iniziative e quali, anche d'intesa con la Regione Calabria, per la progettazione e la costruzione di una nuova strada - da tutti invocata nella zona e riconosciuta indispensabile - che colleghi Mirto (ossia la superstrada Ionica) a Longobucco Centro, risalendo la vallata del Trionto lungo il letto del fiume e perciò sostituendo le attuali strade statali nn. 531 e 177, entrambe, oltre che insicure, anche notevolmente dispendiose per i continui ed inutili lavori di riparazione a causa del loro permanente stato di franosità. Ciò anche considerando che in tal modo, oltre a garantire i laboriosi spostamenti e le necessità vitali delle popolazioni interessate, si darebbe sicuro impulso ad attività produttive come la bonifica e la messa in cultura della vallata del Trionto specie nel suo ultimo tratto Destro di Longobucco-Mirto ed anche al settore turistico, ove si affronti insieme il minore problema di un nuovo collegamento stradale, assai più rapido e rettilineo di quello attuale, di Longobucco Centro con Camigliatello Silano, sicché la Sila si collegherebbe al mare (Mirto) in modo agevole e veloce (poco più di mezz'ora) con tutti gli ovvii e naturali vantaggi di ogni ordine. (4-06861)

MANCINI VINCENZO E ARMATO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro. — Per sapere se sono a conoscenza dei reali motivi che hanno indotto il Banco di Napoli ad avviare trattative con operatori economici privati per l'alienazione dei magazzini Generali operanti nel porto di Napoli; per conoscere se non ritengano di intervenire con ogni urgenza perché venga riesaminata la decisione che mal si concilia con la necessità di assicurare gli attuali livelli occupazionali (oltre 240 dipendenti); per conoscere se le motivazioni addotte per giustificare l'avvio dell'operazione di alienazione non contraddicano alla opportunità di una diversa impostazione, dal momento che si afferma, attraverso la denunciata determinazione di alienazione, che le passività rilevate nella gestione di parte dell'azienda debbano e possano essere superate solo attraverso l'intervento determinante del capitale privato; per chiedere infine che quanto meno si soprassieda ad ogni decisione in attesa che venga dal Parlamento approvata la proposta di legge che prevede tra l'altro, attraverso una linea di tendenza di segno opposto o almeno diverso da quello che ispira il predetto istituto di credito, la istituzione di un consorzio e la pubblicizzazione di tutta l'attività del porto di Napoli. (4-06862)

LUCCHESI. — Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici e al Ministro per l'ambiente. — Per conoscere gli esatti termini e i provvedimenti presi a proposito della grossa questione urbanistica dibattuta ultimamente nel comune di Pisa e sulla stampa, genericamente conosciuta come scandalo edilizio di Tirrenia-Marina di Pisa, questione che per le sue dimensioni, la sua risonanza, l'importanza oggettiva e l'incidenza sull'assetto del territorio travalica gli stessi interessi locali e regionali e investe una zona paesaggistica di notevole importanza, anche storica e culturale.

Si tratta infatti della zona che va da Viareggio alle porte di Livorno e per la quale, in passato, vennero presentate in Parlamento diverse proposte intese a realizzare un parco nazionale per la completa tutela dei beni culturali e paesaggistici in essa esistenti.

(4-06863)

BOLDRINI E IOTTI LEONILDE. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere quali iniziative intende intraprendere per la regolamentazione dell'accordo aereo fra il Governo italiano e il governo ungherese per quanto concerne il traffico turistico aereo fra i due paesi, esercitato per l'Ungheria dalla società di bandiera MALEV. (4-06864)

BODRITO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere se rientri nei programmi di ristrutturazione dei servizi, la soppressione del presidio militare di Pieve di Teco. La voce di una simile eventualità risulta diffusa tra gli abitanti della zona i quali, naturalmente, non gradirebbero un siffatto provvedimento.

Nell'ipotesi in cui la notizia risponda a verità l'interrogante chiede di conoscere:

- a) in base a quale criterio viene preso il provvedimento;
- b) per quali motivi non ne è ancora stata data ufficiale e ragionevole comunicazione allo scopo di evitare che voci incontrollate di provvedimenti sgraditi non motivati creino stati di disagio psicologico nella popolazione.

(4-06865)

BALLARIN, BASTIANELLI, FOSCARINI, MICELI E SCIPIONI. — Ai Ministri delle finanze e della marina mercantile. - Per sapere - premesso che l'intera economia peschereccia italiana ha subito a causa del colera che ha colpito città e regioni meridionali gravi danni e in questo contesto i pescatori hanno visto ridotti in modo sensibilissimo e in molti casi in modo totale i loro guadagni per cui attendono provvedimenti atti ad attenuare i loro disagi economici - se non ritengano necessario ed urgente sospendere l'applicazione del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi, per quella parte che dispone l'aumento di lire 8,50 del costo del gasolio usato dai pescatori, aumento che in pratica è di circa il 35 per cento del costo pre-(4-06866)cedente.

ALOI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

se è a conoscenza dello stato di grave crisi economica, in cui si trova circa metà della popolazione di Soriano Calabro, in provincia di Catanzaro, a causa della soppressione di fiere e mercati, decisa dalle competenti autorità nel quadro delle misure profilattiche e cautelative anticolera. Com'è notorio, la popolazione di Soriano Calabro vive di artigianato e commercio e le recenti precauzioni sanitarie hanno determinato l'impossibilità per le categorie commerciali interessate di poter collocare i prodotti in occasione di feste, fiere e mercati;

quali immediati provvedimenti intenda adottare a favore di quelle popolazioni, le cui gravi attuali difficoltà economiche avranno certamente nei prossimi mesi ripercussioni negative sull'economia dell'intero paese.

(4-06867)

PICCONE E GRAMEGNA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per essere informati se rispondano a verità, voci ormai fattesi insistenti che:

- a) sia in corso di definizione un non ben precisato piano di ristrutturazione degli uffici giudiziari, col quale si prevederebbe la soppressione di un numero assai elevato di preture;
- b) le preture da sopprimere sarebbero localizzate per la grande parte in regioni dell'Halia meridionale:
- c) una delle preture interessate dal provvedimento sarebbe quella del comune di An-

- 9554 -

dria in provincia di Bari, di cui si proporrebbe l'unificazione con quella di Barletta con sede in quest'ultimo comune.

Per conoscere con urgenza e prima che il provvedimento sia eventualmente preso, le ragioni e le valutazioni di guesto Ministero che sono alla base del provvedimento ventilato e che allo stato appare assolutamente ingiustificato, considerata la dimensione dell'abitato di Andria, l'entità della sua popolazione che ammonta a tutt'oggi a circa 80.000 unità; l'ambiente economico circostante suscettibile di sviluppi interessanti nel quadro di una corretta politica meridionalista che richiede un potenziamento delle strutture di cui quel comune è attualmente dotato e delle quali parte importante sono gli uffici giudiziari e la pretura in particolare anche in relazione al lavoro che attualmente essa è chiamata a svolgere.

Gli interroganti fanno presente che il comune di Andria è stato oggetto di provvedimenti che hanno ingiustificatamente indebolito le strutture di cui esso era dotato (ultimo la soppressione dell'ufficio del registro) e che quest'altro ventilato provvedimento potrebbe seriamente compromettere le sue ulteriori, auspicabili, possibilità di sviluppo. (4-06868)

PICCONE E GRAMEGNA. — Al Ministro della sanità. — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per venire incontro alle esigenze della sezione AIAS di Bari, divenute drammatiche in conseguenza della comunicazione del Ministero della sanità in data 14 settembre 1973, con la quale si rendeva noto che non sarebbe stato più possibile liquidare l'importo delle rette maturate nel secondo trimestre del 1973, per l'ammontare di circa 500 milioni, essendo esaurite le somme messe a disposizione, nell'apposito capitolo di bilancio, per l'assistenza agli invalidi civili e spastici. La situazione determinata da questa improvvisa, imprevedibile, grave comunicazione è particolarmente seria se si tiene conto che la sezione AIAS di Bari assiste oltre 1700 bambini spastici nei centri di Acquaviva, Altamura, Andria, Bari, Corato, Monopoli, Ruvo e Taranto ed occupa circa 700 dipendenti in gran parte personale specializzato.

Per sollecitare un rapido, doveroso intervento che assicuri, in attesa di provvedimenti definitivi e più organici anche da parte della regione Puglia, il proseguimento dell'attività della sezione AIAS di Bari in un settore che registra assenze e carenze colpevoli dello Stato, per la particolare funzione sociale cui essa assolve, e non ultimo per i riflessi che sul terreno occupazionale avrebbe la chiusura dei su menzionati centri, in una situazione resa particolarmente difficile anche dalla recente e non ancora superata infezione colerica che ha colpito la regione. (4-06869)

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere i motivi per cui l'INPS (Direzione generale servizi fondi speciali di previdenza) non ha ancora evasa la domanda di pensione di vecchiaia, presentata da Folignoli Nerina, già dipendente dell'ENEL, compartimento di (4-06870)Milano.

CATTANEI. — Al Ministro della pubblica istruzione. - Per conoscere i motivi per i quali il Ministero dopo aver comunicato nel 1970 al comune di Santo Stefano d'Aveto (Genova) la concessione di un contributo sulla spesa di trenta milioni necessaria per la ricostruzione dell'edificio dell'ex casa littoria, per destinarla a sede delle scuole elementari e medie, improvvisamente il 29 gennaio 1972 informava di non poter più dar seguito alla corresponsione del citato promesso contributo. Da allora nonostante le reiterate insistenze del comune, nessun'altra notizia è pervenuta, mentre la situazione si è andata aggravando non disponendo l'amministrazione comunale dei mezzi finanziari per realizzare in proprio l'opera, costringendo così i centotrentacinque alunni di Santo Stefano d'Aveto a frequentare la vecchia scuola i cui locali sono stati dichiarati non igienici ed inabitabili.

Si chiede pertanto se il Ministero non intenda urgentemente intervenire per consentire una sollecita soluzione del grave problema. (4-06871)

SANTUZ. — Al Ministro della pubblica istruzione. -- Per sapere se e quali determinazioni siano state prese per la definizione e istituzione delle cattedre e dei posti orario negli istituti professionali.

Il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 571, prevede la istituzione di cattedre anche negli istituti professionali. Possono essere anche utilizzate le ore di insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non corrono a costituire un corso completo.

La legge prevede che entro il 31 marzo di ogni anno si provveda al reperimento delle cattedre da istituire con decreto ministeriale.

Ora, già da due anni, al 31 marzo dovrebbero essere state definite e istituite le cattedre e posti orario, ma nessuna comunicazione è pervenuta ai capi di istituto.

In data 7 settembre 1973 è stata emanata la circolare n. 214 direzione generale istruzione professionale divisione II che prevede l'utilizzazione in posti di insegnamento tecnico pratico (esercitazioni pratiche) degli ITP i quali svolgono mansioni di assistente alla presidenza, addetto all'ufficio tecnico e al laboratorio tecnologico ai fini dell'immissione in ruolo.

Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, si desidera conoscere con quali criteri sono state formate le cattedre e i posti orario negli istituti professionali e con quali mezzi detti criteri siano stati portati a conoscenza degli uffici periferici interessati. (4-06872)

NICCOLI, NICCOLAI CESARINO E GIO-VANNINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere se è a conoscenza dello stato di grave turbamento e di notevoli difficoltà venutosi a creare nella Casa nazionale grandi invalidi di guerra del Galluzzo di Firenze a seguito di una serie di episodi che non hanno mancato di investire le forze politiche cittadine; per sapere, in particolare, se risponde a verità:

che il commissario straordinario dell'ONIG ha modificato l'articolo 30 del regolamento del personale dell'ente, che prevedeva il concorso pubblico per la nomina del direttore generale, conferendo questa importante carica per chiamata diretta, chiamando poi il dottor D. Amante alla mansione di direttore generale, senza concorso;

che sul dottor F. Amantea pendano ancora due inchieste amministrative contabili (inchiesta Capitani e inchiesta Scambelluri), tuttora all'esame della Corte dei conti;

che il dottor F. Amantea goda di una pensione di guerra per infermità che sembra essere incompatibile con l'importante carica alla quale è stato chiamato;

che all'ONIG si verificano favoritismi di ogni sorta per certi del personale e vessazioni per altri;

che due funzionari dell'ente siano stati denunciati alla magistratura e molti altri minacciati (uno di essi è stato denunciato, coinvolgendo poi la moglie negli stessi reati);

che quest'ultimo funzionario denunciato sia stato sospeso cautelativamente dal servi-

zio (pur essendo padre di quattro figli in tenerissima età) e sostituito da altro elemento non appartenente all'organico dell'ente, con un certificato penale non idoneo;

che lo stesso funzionario, che aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato contro un trasferimento ingiusto, ottenendone dallo stesso Consiglio di Stato la sospensione, sia stato moralmente coartato e costretto a rinunciare al suo buon diritto onde essere riammesso in servizio;

che il cappellano della Casa nazionale grandi invalidi di guerra del Galluzzo di Firenze, sia stato esonerato dall'incarico per aver espresso dissenso sui metodi e fatti avvenuti nell'ente e nella Casa nazionale stessa;

che il predetto sacerdote è stato addirittura ingiuriato e aggredito durante e dopo la celebrazione della S. Messa.

Se tali fatti corrispondono a verità, si chiede di conoscere quali provvedimenti il Presidente del Consiglio dei ministri intenda di adottare nei confronti della attuale dirigenza dell'ONIG e come intenda tutelare e ristabilire la dignità del personale così perseguitato. (4-06873)

BARTOLINI. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per conoscere le ragioni dei ritardi che si verificano quasi tutti i giorni negli orari dei treni passeggeri in transito alla stazione di Terni sul tratto Ancona-Roma.

Tali ritardi risultano particolarmente dannosi per le numerose persone che da Terni si recano ogni giorno a Roma per affari e soprattutto per motivi di lavoro, i quali molto spesso, si vedono costretti ad anticipare di molto l'orario di partenza od a subire disagi di altro genere.

L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti saranno adottati per assicurare il rispetto degli orari stabiliti e quindi la piena efficienza dei collegamenti ferroviari Terni-Roma. (4-06874)

BARTOLINI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere se lo stesso è a conoscenza che in territorio del comune di Otricoli (Terni) località Pianacci via Flaminia chilometro 68 è installato il « Centro agricolo Flaminio » strutturato in 10 capannoni che ospitano permanentemente 80.000 capi di galline, che lo stesso « Centro » si trova a ridosso di numerose abitazioni e che funziona in condizioni igienico-sanitarie del tutto precarie.

Gli abitanti della zona hanno più volte sollecitato un energico intervento da parte delle autorità competenti e per ultimo in data 27 settembre 1973, hanno inviato un dettagliato esposto alla procura della Repubblica di Terni, nel quale sono illustrati e documentati i gravi disagi che ricadono su di essi e con il quale si chiede che il « Centro agricolo Flaminio » venga allontanato dalle abitazioni e perciò trasferito in luogo più distante dal centro abitato di Otricoli.

L'interrogante chiede di conoscere se e come il Ministro competente intende intervenire per sanare una situazione divenuta particolarmente grave e per ripristinare nella zona interessata la piena normalità igienico-sanitaria. (4-06875)

GIOVANNINI, RAFFAELLI, VESPIGNA-NI, NICCOLAI CESARINO, NICCOLI E TANI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere:

1) se risponda a verità che il Ministero delle finanze abbia fatto richiesta al tesoro del trasferimento di lire 120 miliardi come stanziamento integrativo dei fondi sul capitolo 1921, esercizio 1973 – spesa – finanze, per i rimborsi dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione;

2) in caso affermativo, se intenda dare immediato corso a tale richiesta per l'emanazione del relativo provvedimento legislativo.

Ciò al fine di evitare prolungati ritardi al servizio di detti rimborsi, vivamente attesi dalle numerose imprese esportatrici aventi diritto, specialmente aziende industriali e commerciali di piccole dimensioni, anche artigiane.

(4-06876)

ANGELINI E REICHLIN. — Al Ministro della difesa. -- Per sapere - premesso che l'amministrazione comunale di Taranto, di fronte alla urgente necessità di adottare iniziative idonee a frenare l'epidemia colerica che ha colpito anche tale città, ha ritenuto indispensabile spostare il mercato di generi alimentari « piazza Marconi » in luogo più idoneo, indicando la caserma Fadin della sezione staccata artiglieria esercito quale luogo adatto (si pone in evidenza che non esistono altri posti nella città dove sarebbe stato possibile trasferire detto mercato) - sottolineando il fatto che l'amministrazione della difesa ha limitato la concessione ad una piccola parte (2300 metri quadrati) pur se la caserma stessa non è usata a fini di difesa comportandosi quindi con termini di contrattazione anche in presenza di calamità cittadina -

se il Ministro interessato giustifica tale atteggiamento e se intenda intervenire per la concessione della intera caserma Fadin, disponendo in pari tempo che in caso di calamità le esigenze della difesa (in questo particolare caso l'esigenza è fittizia) debbano passare in second'ordine di fronte alle esigenze della comunità cittadina. (4-06877)

GARGANI, RENDE, PISANU E ZURLO. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia. -- Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano adottare al fine di ovviare alla gravissima ed insostenibile situazione in cui è venuto a trovarsi il personale del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro (ente di diritto pubblico istituito con legge 12 ottobre 1964, n. 1081, vigilato dai Ministeri del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia) a causa del comportamento antidemocratico e autoritario del presidente dell'ente stesso. Questi, forse, mal sopportando la condanna inflittagli dal pretore di Roma con sentenza del 10 agosto 1972 che riconosceva la sua condotta antisindacale e annullava il licenziamento di quattro dipendenti, ha instaurato un vero e proprio regime di violenza e di terrore nei confronti dei dipendenti in dispregio dei principi fondamentali di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione.

Dal 10 agosto 1972, ad oggi nell'ente il personale è sottoposto ad una serie di rappresaglie, provvedimenti disciplinari, minacce, provocazioni, intimidazioni, violazione di norme in materia di lavoro (non viene corrisposta né la scala mobile né la contingenza, gli stipendi sono fermi al 1º gennaio 1971; l'indennità di anzianità non è stata depositata presso il previsto fondo; compressione di tutti i diritti acquisiti nell'arco di otto anni; mancata corresponsione degli accordi sui futuri miglioramenti stabiliti dalle leggi ed altre numerose violazioni).

Quanto sopra è stato ampiamente prospettato ai Ministri del lavoro dei precedenti governi, oltre che alla direzione generale attraverso note, memorie e lettere trasmesse dal sindacato di categoria, da consulenti del lavoro, nonché dal personale del consiglio nazionale.

Gli interroganti, avendo anche notizie di molteplici irregolarità amministrative, chiedono, altresì, che si effettui una approfondita indagine onde consentire il regolare funzionamento dell'ente in questione. (4-06878)

BASTIANELLI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere se non ritenga dover intervenire nei confronti dell'INPS — Cassa nazionale previdenza marinara — per sollecitare la emanazione delle norme di applicazione dello sgravio dei contributi previdenziali, a favore delle aziende pescherecce dello anconetano previsto dalla legge n. 734 approvata il 2 dicembre 1972.

(4-06879)

FRANCHI E DE MICHIELI VITTURI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere – in relazione ai lavori di allargamento della sede stradale della statale n. 85 detta « La Venafrana » –:

le ragioni ed i motivi che hanno indotto la direzione del compartimento ANAS del Molise ad appaltare, in successione di tempo, dei tronchi stradali per tratti ben poche volte superiori al chilometro con la conseguenza di rendere più difficile e congestionata la percorrenza fra Venafro e Campobasso data la molteplicità dei cantieri che le varie imprese appaltanti aprono lungo la strada;

inoltre, se corrisponda a verità che il diretto controllo del Ministero dei lavori pubblici abbia luogo solo per quei lavori, disposti dall'ANAS, superiori ad un determinato impegno economico e, qualora ciò fosse vero, se non sia da individuare nel sistema posto in essere dalla direzione del compartimento ANAS del Molise una specifica volontà di autonomia al di fuori dei rituali e doverosi controlli ministeriali. (4-06880)

BOLOGNA. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere il suo giudizio sul seguente brano redazionale apparso sul Meridiano di Trieste, settimanale edito da una sedicente « cooperativa » di giornalisti militanti nei partiti di centro-sinistra, che ha per direttore, per responsabile e per fondatore e principale ispiratore (il dottor Botteri) persone legate alla maggioranza relativa della democrazia cristiana triestina: « Senza essere profeti, si può dire che entro l'anno le " potenze" europee sanciranno la definitività dei confini in Europa e i paladini della cosiddetta "zona B" si troveranno con un palmo di naso, e sarà stato il loro revanscismo a impedire una seria trattativa internazionale tra Roma e Belgrado. Con questo non diciamo niente di nuovo: lo ha scritto già Dino Frescobaldi sul Corriere della Sera... ».

In detto brano: 1) si manifesta la certezza che l'attuale linea di demarcazione che, secondo il memorandum d'intesa del 5 ottobre 1954 divide Trieste dalla zona B dell'Istria, sarà trasformata in confine definitivo per effetto della conferenza sulla sicurezza e cooperazione europea, cui l'Italia partecipa, anche al di fuori di un accordo bilaterale italojugoslavo; 2) si palesa il proprio sostanziale consenso a trattative bilaterali italo-jugoslave (che l'interrogante sa essere state iniziate ed avviate ed ora appaiono sospese), le quali avevano per oggetto anche il destino definitivo del problema territoriale di Trieste (della zona B, in particolare), che il citato memorandum aveva provveduto a risolvere nel modo noto; si palesa, cioè, il proprio consenso a nuovi accordi che superino il detto memorandum, innovandolo o meglio svuotandolo; 3) è implicita l'adesione alle tesi filojugoslave esposte dal giornalista Frescobaldi sul Corriere della Sera di alcuni mesi orsono.

L'interrogante, in particolare, desidera sapere – pur prendendo atto delle ultime dichiarazioni del Governo su tale questione – se si è decisi ad opporsi a qualunque pressione tendente a modificare lo status giuridico conseguente al memorandum d'intesa, a rifiutare pertanto trattative e a non sottoscrivere accordi che trasformino in confine definitivo la attuale linea di demarcazione tra Trieste e la zona B.

L'interrogante esprime ancora una volta la propria profonda convinzione che ciò sarebbe un atto (anche al fine dei buoni rapporti tra Italia e Jugoslavia in una più vasta prospettiva, che vanno tutelati e favorevolmente giudicati) non necessario di cattiva politica. (4-06881)

FRANCHI E DE MICHIELI VITTURI. -Al Ministro dell'interno. — Per conoscere se rientri nella discrezionalità riconosciuta ai prefetti il potere di revocare o sospendere le licenze di guardia giurata quando a carico dei singoli titolari sia stata aperta una istruttoria penale per reati comuni oppure se in materia esista una norma di legge o una disposizione amministrativa alla quale i prefetti sono obbligati ad attenersi e, ciò, in quanto il prefetto della provincia di Isernia non ha proceduto alla revoca della licenza di guardia giurata rilasciata al signor Palermo Francesco, guardiacaccia della riserva di Venafro, nei cui confronti pende procedimento penale, mentre a suo tempo dispose il ritiro della licenza di

guardiacaccia provinciale rilasciata al signor Giannini Francesco ancor quando non era stato rinviato a giudizio per alcuni reati commessi. (4-06882)

DE MICHIELI VITTURI. — Ai Ministri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'interno. — Per sapere se sia a loro conoscenza che, a partire dalla data del 1º ottobre, l'orario della dogana di Tarvisio dalle ore 8,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30 viene ora rigorosamente rispettato e che quindi fuori di tale orario nessuna pratica che prima si svolgeva per le 24 ore, viene più svolta, per cui centinaia di autotreni rimangono fermi da una e dell'altra parte del confine con gli spaventosi inconvenienti che ben si possono immaginare; per conoscere se tale lamentata situazione deriva da nuove norme sull'indennità fuori orario e per conoscere quali urgenti provvedimenti si intendono prendere.

(4-06883)

RAUTI. — Al Ministro dei lavori pubblici. - Per sapere - premesso che lo svincolo del Gran Raccordo Anulare, sulla statale Flaminia, in località Labaro, a Roma, sta diventando una autentica « trappola » quotidiana per decine di migliaia di automobilisti per le sempre più folti correnti veicolari che vi si incontrano provenienti dalle zone viciniori ormai fittamente popolate, nonché dalla Salaria e dalla Cassia; e premesso anche che una simile situazione dura da ormai dieci anni né si comprende perché l'ANAS non se ne renda conto e non decida di provvedere - quali provvedimenti intenda adottare, se è stato mai redatto un progetto per risolvere il problema e perché i competenti uffici hanno, sinora, trascurato di tener conto delle pur vivacissime proteste provenienti da tutti i centri della zona Flaminia interessati. (4-06884)

RAUTI. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere – premesso che l'amministrazione comunista di Tarquinia ha di recente stabilito (deliberazione n. 70-oggetto « Contributi a enti di patronato diverso ») di concedere 250.000 all'INCA-CGIL e all'INAS-CISL mentre si ostina a tassare l'ENAS-CISNAL perfino per il ritiro delle immondizie, che per altro i netturbini locali si guardano bene dall'effettuare – se non ritiene di intervenire perché il suddetto contributo sia concesso anche all'ENAS, che svolge intensissima attività di assistenza sociale o, in caso contrario, perché

la delibera di cui sopra sia annullata per ovvio atto di giustizia;

e se non ritiene altresì di accertare quali esenzioni da imposte e quali facilitazioni burocratico-amministrative il comune di Tarquinia conceda ai patronati locali ritenuti evidentemente « amici » per inammissibile scelta politica. (4-06885)

MILIA. — Ai Ministri della sanità e delle finanze. — Per conoscere i motivi per i quali le sigarette vengono collocate nei pacchetti con il bocchino dalla parte dell'apertura del pacchetto stesso. Ciò importa, come conseguenza, che proprio la parte della sigaretta che si pone a contatto delle labbra e della bocca viene toccata direttamente dalle mani di molteplici persone (soprattutto perché viene offerta con grande facilità) con grande pericolo per la salute pubblica e l'igiene.

Tale grave e illogico inconveniente verrebbe facilmente eliminato qualora le sigarette venissero disposte nel pacchetto con il bocchino dalla parte opposta alla apertura, il che porterebbe i fumatori ad estrarre le sigarette prendendole dalla parte terminale, ed evitando di contagiarle.

Basti pensare a tutti coloro che fumano durante il lavoro negli uffici, nei campi o nelle fabbriche, e alle cose che durante il giorno si toccano con le mani per rendersi conto della assurdità, pari alla paricolosità, che quanto denunziato rappresenta.

L'interrogante chiede di sapere se i Ministri intendano provvedere perché il provvedimento invocato venga attuato. (4-06886)

IANNIELLO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere se risponde a verità la notizia secondo la quale il consorzio tra le cooperative di produzione e lavoro « Risorgimento » di Napoli si accingerebbe a cedere tutto il patrimonio all'impresa costruttrice Sagliocco.

Qualora la notizia rispondesse a verità, l'interrogante chiede di sapere come si conciliano gli interessi degli ex-prenotatari con la determinazione che si intenderebbe assumere, tenuto conto che il credito del costruttore verrebbe così automaticamente rivalutato in corrispondenza del maggior valore acquistato dal patrimonio del « Risorgimento » nel decennio di gestione coatta amministrativa.

Tale rivalutazione, peraltro, oltre ad essere in aperto contrasto con le vigenti disposizioni di legge, lederebbe gli interessi di tutti gli exprenotatari violando in particolare il diritto dei soci della cooperativa « Simone Martini - Lotto 5° », i quali avendo accettato l'elevazione dell'offerta proposta dal consorzio hanno già ottenuto l'autorizzazione ministeriale per la stipula dei contratti di acquisto, stipula che non è stata ancora materialmente eseguita per le traversie del collegio commissariale.

L'interrogante chiede altresì di sapere se, considerata la indisponibilità dei beni ormai assegnati alla cooperativa « Simone Martinilotto 5° », per il restante patrimonio sono stati interpellati altri compratori e se sono pervenute altre offerte oltre quella dell'impresa Sagliocco.

La richiesta riveste carattere di estrema urgenza in quanto una eventuale ratifica della operazione Sagliocco comprometterebbe e pregiudicherebbe gli interessi degli ex-prenotatari più di quanto non abbia fatto la gestione ordinaria prima e la gestione coatta amministrativa dopo. (4-06887)

TASSI, BORROMEO D'ADDA E BAGHINO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che il tenente di complemento, arma del genio, Marchetti Ugo, di Armando, classe 1915, nella forza in congedo del distretto militare di Parma, avendo di recente chiesto copia del proprio stato di servizio militare ha trovato alla pagina 1 dello specchio II la seguente annotazione: « Non ammesso, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge (sic) 4 marzo 1948, n. 137, a fruire dei benefici di guerra perché ha giurato, collaborato e prestato servizio con la RSI »—:

a) per quale motivo nella riportata annotazione sia stato richiamato soltanto l'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 e non anche l'articolo 1 della legge 23 febbraio 1952 che, disponendo l'aggiunta di due nuovi commi al predetto articolo 11, ha mutato la portata delle norme originarie in esso contenute ammettendo al godimento dei benefici in favore dei combattenti anche « ...coloro che, pur colpiti per il loro comportamento dopo l'8 settembre 1943, da sanzioni disciplinari inferiori al rimprovero solenne, siano tuttavia insigniti di decorazioni militari per atti compiuti prima dell'8 settembre 1943, o che, prima di tale data, siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per causa di guerra ovvero abbiano prestato servizio in zona di operazioni per almeno cinque mesi oppure abbiano meritato l'encomio solenne o la croce al merito »;

b) per quale ragione al tenente Marchetti Ugo non sia stato riconosciuto il diritto

al godimento dei benefici combattentistici avendo egli prestato servizio in zona di operazioni per circa sedici mesi, essendogli stata conferita la croce al merito di guerra, essendogli stata concessa la pensione a vita di ottava categoria e tutto ciò per cause, motivi o ragioni materiatisi prima dell'8 settembre 1943 e non risultando dallo stato di servizio che egli abbia riportato alcuna sanzione disciplinare di gravità superiore o inferiore al rimprovero solenne per il comportamento tenuto sia prima sia dopo l'8 settembre 1943;

c) se, al caso, la errata annotazione sopra citata non rappresenti forse, ancor oggi, l'indebito ed illegittimo effetto di una sanzione disciplinare inflitta al Marchetti Ugo per il comportamento tenuto dopo l'8 settembre 1943 e, ciò, malgrado la chiara volontà espressa dal legislatore con la legge 18 marzo 1968, n. 20, sul condono delle sanzioni disciplinari, ove è stata disposta la completa e totale obliterazione a tutti gli effetti di qualsiasi provvedimento disciplinare irrogato, anche dalla amministrazione militare, prima della data del 1º gennaio 1966;

d) se non ritenga ben grave assunzione di diretta responsabilità da parte dell'amministrazione militare aver disposto, in applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 20, la materiale cancellazione dallo stato di servizio della annotazione relativa alla sanzione disciplinare inflitta, mantenendone intatte le conseguenze e commettendo, con ciò stesso, il macroscopico errore giuridico di elevare gli effetti di una sanzione giuridicamente non più esistente ad elemento ostativo per il conseguimento di diritti insorti successivamente alla sua obliterazione ed in tal modo travolgendo tutti i principi scolastici che reggono e presiedono l'istituto del condono;

e) se non ritenga che, in conseguenza di questi errori, il Marchetti Ugo sia stato posto dal distretto militare di Parma o da chi ha emesso le disposizioni in merito nella assurda situazione di non aver titolo per il godimento, ad esempio, dei diritti concessi con la legge 24 maggio 1970, n. 336 che non solo reca nuovi benefici a favore dei combattenti ma che nella sequenza temporale degli anni arriva ben dopo la legge sul condono amministrativo del 1968; se non ritenga pertanto, in base alla interpretazione letterale e concettuale delle disposizioni di legge - cui all'osservanza tutti sono tenuti - dare specifiche ed urgenti disposizioni per rendere corrispondente lo Stato di servizio del tenente Marchetti Ugo alle vigenti disposizioni di legge.

(4-06888)

BOLOGNA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere se, a conoscenza delle ripetute parzialità commesse dai servizi giornalistici di Radio Trieste (ultimamente, ad esempio, in occasione della presentazione alle autorità della nave porta contenitori del Lloyd triestino Nipponica, erano stati ricordati come presenti alla cerimonia alcuni parlamentari omettendone altri), ha provveduto a porvi radicale e doveroso rimedio.

Inoltre per sapere se, a conoscenza che da qualche anno una sedicente « cooperativa » di giornalisti stampa il settimanale Meridiano di Trieste e che questi giornalisti sono in varia misura legati alla Rai-TV ed impegnati nei servizi giornalistici delle edizioni regionali (Regione Friuli-Venezia Giulia) della radio, ha provveduto a ordinare un'attenta inchiesta per appurare la verità delle notizie che localmente circolano sul troppo disinvolto uso del tempo di lavoro e delle sedi della Rai di Trieste da parte di detti giornalisti per la redazione del citato settimanale.

(4-06889)

IANNIELLO. — Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere quali provvedimenti sono stati adottati e quali iniziative si intendono promuovere per evitare la definitiva cessazione di attività della società Costruzioni radio-elettromagnetiche di Casoria, sulla quale incombe la minaccia del fallimento con il conseguente pericolo di privare l'intera maestranza di oltre 200 lavoratori, tutti altamente qualificati, dell'unica fonte di guadagno, in una realtà già caratterizzata da paurose sacche di disoccupazione.

L'interrogante chiede in particolare se non si ritenga avviare con assoluta priorità l'istruttoria per l'intervento della GEPI, date le favorevoli prospettive produttive e di mercato che ha lo stabilimento.

Ad avviso dell'interrogante i tempi tecnici occorrenti per la definizione dell'intervento della GEPI potrebbero essere coperti con la messa a cassa di integrazione guadagni della maestranza, evitando così la interruzione del rapporto di lavoro. (4-06890)

IANNIELLO. — Al Ministro della sanità. — Per conoscere se non ritenga procedere, di intesa con le competenti autorità regionali, alla nomina ed all'insediamento degli organi ordinari di amministrazione negli Enti Ospedalieri tuttora retti da gestioni commissariali, specie per quanto riguarda la Campania.

La richiesta non solo corrisponde alle attese recentemente manifestate dalle organizzazioni sindacali di categoria, ma tende anche a colmare i paurosi vuoti registrati nella dolorosa vicenda dell'epidemia colerica per la mancanza di ogni coordinamento tra i diversi enti ospedalieri e nei rapporti con le altre strutture sanitarie.

Inoltre la facile tentazione a strumentalizzare politicamente le gestioni straordinarie ritarda la soluzione di elementari problemi organizzativi e del personale che accrescono le tensioni sociali e compromettono ulteriormente la efficienza e la funzionalità degli enti. (4-06891)

VINEIS. — Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere se rispondono a verità le voci insistentemente ricorrenti di un prossimo trasferimento della « Ferrovia di Savigliano » di Savigliano (Cuneo), azienda al 100 per cento FIAT con oltre 1.000 dipendenti, per potenziare l'OMECA di Reggio Calabria e la Ferrosud di Matera, e ciò nel quadro del piano di investimenti industriali a sollievo delle zone depresse, mentre lo stabilimento di Savigliano dovrebbe essere gradualmente trasformato in reparto di costruzione a catena di parti meccaniche destinate all'industria automobilistica.

Per sapere se, qualora tali notizie corrispondano a verità, non si intenda assumere gli opportuni contatti per salvaguardare la locale occupazione della mano d'opera qualificata e specializzata in lunghi anni di impiego nel settore delle costruzioni ferroviarie e sollecitare un collegamento operativo dell'azienda interessata con il comune di Savigliano direttamente interessato ai problemi connessi con il programma sopra illustrato. (4-06892)

MARTELLI E GRAMEGNA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso: che a seguito dell'accertato aumento oltre il 12 per cento dell'indice medio annuo del costo generale della vita rispetto alla rilevazione dell'anno 1969, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 maggio 1966, n. 370 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 dell'11 giugno 1966), concernente la rivalutazione delle pensioni del fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle ex gestioni delle imposte di consumo, il Comitato speciale che amministra il suddetto fondo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939,

n. 1863, ha approvato nella seduta del 6 luglio e 2 agosto 1973 le misure percentuali della rivalutazione delle pensioni con l'onere finanziario a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649; che l'INPS, gestore del fondo speciale di cui sopra, ha inviato a codesto Ministero la delibera per la stesura dello schema di decreto che deve ottenere il concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro - a quali cause debba attribuirsi il ritardo nella presentazione al Presidente della Repubblica del decreto di variazione delle pensioni di cui sopra con decorrenza dal 1º gennaio 1973. (4-06893)

CRISTOFORI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere se è a conoscenza delle molte richieste esistenti tra i partigiani combattenti e categorie assimilabili per la riapertura dei termini riguardanti il riconoscimento della loro qualifica. Infatti non tutti espletarono a suo tempo le formalità richieste, pur avendone tutti i requisiti, ai fini del riconoscimento della qualifica di partigiano. Costoro sono pertanto anche stati esclusi dai benefici previsti dalla legge n. 336.

Si chiede di conoscere cosa intenda fare il Ministro, che potrebbe, nella circostanza del 50° anniversario della morte di Don Minzoni, ricorrente quest'anno, dare soddisfazione a onorati cittadini. (4-06894)

# INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

- « Il sottoscritto chiede di interrogare il Governo per sapere come mai sia stato possibile il verificarsi di una situazione così abnorme come quella che ha portato tanto turbamento nella Regione Toscana ed anche fuori di essa a proposito della vicenda dello stabilimento di Scarlino.
- «È infatti accaduto che organi dello Stato, concedendo o rinnovando certe autorizzazioni ed altri organi, sempre dello Stato, pronunziandosi evasivamente sulla pericolosità o meno degli scarichi in alto mare dei reflui di tale stabilimento e tollerando che le stesse maestranze venissero illuse circa gli accorgimenti tecnici che si dovevano o si sarebbero messi in opera, ad un certo punto hanno reso necessario e si ritiene giustamente l'intervento del pretore di Livorno per costringere tutti, una buona volta e per sempre, a prendere coscienza sul serio del problema ed a cercare finalmente con rapidità soluzioni idonee e definitive.
- « L'interrogante, che diverse volte, nel passato, adempiendo il suo dovere ed il suo mandato di rappresentante in Parlamento delle istanze locali, non ha mai mancato di far presente la delicatezza della questione (rimanendo purtroppo inascoltato), non può esimersi dall'esprimere il suo rammarico che si sia aspettata la drastica decisione del pretore di Livorno, come l'unica idonea a costringere chi di ragione a rendersi finalmente conto della gravità del problema.
- « L'interrogante si augura inoltre che tale decisione del pretore sia il punto di partenza per decisioni chiare, precise, inequivocabili ed idonee a riportare la serenità nella zona, così gravemente turbata.
- « L'interrogante formula infine l'auspicio che tali decisioni siano il frutto non di improvvisati pareri più o meno tecnici e scientifici, ma risultino adottate razionalmente a tutela del bene comune, che è l'esigenza primaria, e di tutti i legittimi interessi, anzitutto quelli dei lavoratori, rettamente intesi ed oggettivamente giustificati.

(3-01656)

« LUCCHESI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della

- marina mercantile, per conoscere se risponda a verità il fatto che sia stata concessa l'autorizzazione di ampliamneto degli impianti in notevole misura alla raffineria di prodotti petroliferi esistente nel comune di Arcola in provincia di La Spezia.
- « In particolare l'interrogante chiede di sapere:
- a) quali considerazioni e quali valutazioni di ordine politico, sociale ed economico siano state fatte nel concedere questa autorizzazione tenuto conto sia della esistenza della capacità produttiva degli impianti petroliferi già installati in Italia (che è certamente assai maggiore del fabbisogno) sia delle inevitabili limitazioni ad altri tipi di sviluppo socioeconomico della zona che inevitabilmente si verificherebbero una volta attuato l'ampliamento in questione;
- b) quali accorgimenti di carattere tecnico vengano richiesti alla società petrolifera
  proprietaria degli impianti, atti ad eliminare.
  nel modo massimo oggi consentito dai più recenti ritrovati tecnologici, gravi fenomeni di
  inquinamento atmosferico e marino che in
  larga parte si sono manifestati in passato nelle zone ove esistono impianti petroliferi di
  cui all'oggetto;
- c) quale coordinamento esista fra il progettato ampliamento della raffineria e la situazione del porto di La Spezia in ordine ai programmi della società petrolifera che dovrà usare il porto stesso. In particolare l'interrogante chiede di sapere se siano stati presentati precisi progetti da parte della società petrolifera e se tali progetti siano stai sottoposti agli organi competenti nell'ambito della regolamentazione degli impianti portuali di La Spezia.

(3-01657)

« BODRITO ».

- « I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro degli affari esteri per conoscere quali iniziative il Governo intenda prendere in relazione all'arresto di trentotto dirigenti e militanti dell'opposizione democratica portoghese da parte della polizia del regime di Caetano.
- « Naturalmente tra gli arrestati accusati di aver diffuso materiale propagandistico in particolare contro la guerra coloniale vi sono cinque candidati per le prossime cosiddette elezioni legislative del 28 ottobre 1973.

(3-01658) « MARIOTTI, ACHILLI, FERRI MARIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della marina mercantile, dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro, circa il proposito del Banco di Napoli di cedere ad un grosso operatore del settore granario il pacchetto azionario della società Magazzini generali, silos e frigoriferi, pacchetto azionario posseduto dal Banco di Napoli medesimo per il 98 per cento.

« Il proponimento di questo importante ente pubblico nazionale e meridionale si configura obiettivamente come una operazione di estrema gravità in quanto, oltre a favorire interessi privatistici e di monopolio, per giunta in un settore ove si annidano potenti gruppi di speculatori che profittano dell'attuale difficile congiuntura nazionale e internazionale dei cereali, consente l'espansione dell'attività del porto di Napoli nella direzione dei grani a discapito delle altre merci, al di là di ogni ponderata e responsabile valutazione delle prospettive complessive del porto medesimo, nonché mira chiaramente a perseguire il fine di estendere ulteriormente la privatizzazione dei servizi dello scalo napoletano. proprio quando è indifferibile il concretizzarsi delle determinazioni di legge necessarie all'assetto della gestione del porto stesso che. tra l'altro, considerano ampiamente la necessità della conduzione pubblica ed unitaria dei servizi portuali.

« Gli interroganti segnalano inoltre che l'intendimento del Banco di Napoli una volta attuato:

costituirebbe un atto di esasperazione della già tesa situazione napoletana per il grave colpo che ne deriverebbe all'occupazione e ai salari dei lavoratori;

consentirebbe la possibilità di una inammissibile speculazione con l'attuazione di un'opera pubblica essenziale al porto di Napoli, così come previsto in una delle apposite proposte: la costruzione del nuovo bacino di carenaggio al pontile Vittorio Emanuele, attualmente, questo, in concessione appunto alla società Magazzini generali, silos e frigoriferi.

« Gli interroganti chiedono di sapere, infine, se i Ministri non intendano sollecitamente e direttamente intervenire per bloccare l'operazione di cui trattasi o, quantomeno, subordinare ogni diverso assetto della società alla fase di attuazione della nuova legge per il porto di Napoli e, inoltre, se non ritengano opportuno dare informazioni dettagliate circa:

la validità finanziaria dell'operazione in quanto tale, così come prefissosi dal Banco di Napoli, in considerazione del fatto che solo i suoli ove insistono gli impianti di Firenze della società Magazzini generali sono valutati per miliardi di lire al mercato immobiliare;

i motivi in base ai quali nessun investimento sia stato effettuato negli ultimi anni per l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti nel porto di Napoli della predetta società, mentre è stato possibile, all'operatore al quale si vorrebbe cedere le azioni della Magazzini generali, costruire un silos di grandi capacità di insilamento nell'area del porto medesimo.

(3-01659) « D'ANGELO, SANDOMENICO, CONTE, D'AURIA, SBRIZIOLO DE FELICE EIRENE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del bilancio e della programmazione economica, per conoscere per quali ragioni il programma di ristrutturazione dello stabilimento per fibre sintetiche della Montedison di Casoria, che è stato oggetto di un accordo tra l'impresa e i sindacati sotto l'egida del Ministero del lavoro in data 7 settembre 1972, non ha avuto ancora inizio di attuazione;

se risponde a verità che la richiesta di parere di conformità, presentata dalla Montedison per il nuovo stabilimento, non è stata ancora esaminata dal CIPE e quali ritardi ciò può comportare.

(3-01660) « RAUCCI, D'ANGELO, D'AURIA, CONTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere l'entità degli importi che sono stati pagati, applicando le leggi 8 novembre 1956, n. 1325 e 6 marzo 1968, n. 193, ad ogni singolo "Ente pubblico e parastatale" nonché ad ogni "Società ed associazione pubblica", a titolo di indennizzo per i loro beni espropriati nei territori ceduti alla Jugoslavia in base al Trattato di pace.

« L'interrogazione è motivata dal fatto che sta crescendo tra i profughi giuliano-dalmati lo stato di acuto malcontento perché buona parte dei 45 miliardi di lire, assegnati dalla Jugostavia all'Italia in base all'Accordo 18 dicembre 1954, reso esecutivo col decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1955, n. 210, a titolo di indennizzo per l'incameramento dei beni privati, è stata invece pagata ai sopra indicati Enti e Società che erano esclusi da ogni diritto di indennizzo.

« Infatti il paragrafo 1 dell'allegato XIV del Trattato di pace precisa che i beni dello

Stato italiano e degli Enti statali e parastatali, inclusi quelli degli Enti pubblici, degli Enti locali, nonché delle Società ed Associazioni di proprietà pubblica, vengono trasferiti allo Stato jugoslavo "senza pagamento".

« Tale incameramento gratuito è stato poi ribadito dal primo comma dell'articolo 2 dell'Accordo italo-jugoslavo del 23 maggio 1949, ratificato con la legge 10 marzo 1955, n. 121.

- « Un tanto è stato poi confermato pure dal primo comma dell'articolo 2 del citato Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954, il quale precisa che con i 45 miliardi saranno pagati gli indennizzi "dovuti" dal governo jugoslavo.
- « Pertanto solamente un nuovo regolare accordo internazionale avrebbe potuto modificare le suddette intese. Tale nuovo accordo però non è stato mai stipulato per cui quelli precedenti sono rimasti immutati ed operanti.

(3-01661) « BOLOGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per conoscere se non ritenga doveroso assumere l'unica iniziativa possibile per consentire l'inizio e lo svolgimento dell'anno accademico 1973-74 nelle libere Università degli Studi dell'Abruzzo: l'approvazione immediata – nelle forme costituzionalmente corrette – della istituzione di Università statali in Abruzzo.

### « L'interrogante fa presente:

- 1) che gli organi responsabili delle libere Università "Gabriele D'Annunzio" e de L'Aquila hanno dichiarato l'impossibilità di continuare a farle funzionare in quanto a fronte di un passivo di 15 miliardi le entrate annue non coprono neppure la metà delle spese di gestione e quindi su circa 25 mila studenti grava la sicura minaccia della interruzione degli studi;
- 2) che il Governo aveva già presentato nella scorsa legislatura un disegno di legge per la "istituzione di Università statali in Abruzzo" e nei mesi scorsi il Consiglio dei ministri aveva nuovamente approvato lo stesso disegno di legge che stranamente non risulta poi presentato né alla Camera né al Senato;
- 3) che nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973 nei fondi speciali di parte corrente per provvedimenti legislativi in corso di approvazione risultano accantonati 1.500 miliardi per la "istituzione di Università statali in Abruzzo";

- 4) che pertanto la sconcertante iniziativa del Governo peraltro non ancora approvata dal Parlamento di eliminare tale accantonamento dal bilancio di previsione per l'anno 1974, non è influente ai fini della copertura finanziaria del richiesto provvedimento finanziabile per il primo anno con i fondi previsti nel bilancio in corso che è legge dello Stato;
- 5) che il Governo ha recentemente ritenuto di poter far ricorso a misure straordinarie per gli stessi provvedimenti di carattere generale riguardanti tutte le Università italiane.

(3-01662) « DELFING ».

- « Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza della mancata corresponsione al personale non insegnante delle scuole medie della provincia di Sassari, delle indennità degli esami della sessione autunnale dell'anno scolastico 1971-1972, della seconda rata " espansione scolastica " per il 1972 e dei primi otto mesi del 1973.
- « Allo stesso personale non è stata corrisposta, altresì, la indennità degli esami della decorsa sessione estiva.
- « Per sapere inoltre se e quando le somme occorrenti di cui è creditore il menzionato personale sono state accreditate dal Ministero competente al provveditorato agli studi di Sassari e per quali cause ne è ritardato il pagamento.
- « Inutile dire che tutto ciò determina malcontento e sfiducia negli interessati da sempre impegnati a far quadrare il loro bilancio familiare.

(3-01663)

« MILIA ».

#### INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e il Ministro dei lavori pubblici per sapere se sono a conoscenza della convenzione che la Cassa per il Mezzogiorno di intesa con una non ancora identificata società a totale capitale pubblico ha sottoscritto col comune di Palermo per avviare a soluzione il risanamento dei vecchi mandamenti della città in

base al disposto dell'articolo 30 della legge 5 febbraio 1970, n. 24, e delle leggi 30 gennaio 1962, n. 18 e n. 28, e se condividono quelle norme, che, col pretesto dell'economicità, danno a tutta l'operazione un indirizzo puramente speculativo.

- « Il risanamento della città di Palermo, riconosciuto dalla legge, di preminente interesse nazionale, avrebbe dovuto affrontare fin dal 1962 il problema igienico-sanitario della città, il quale per l'alta percentuale di mortalità infantile, di malattie infettive, di abitazioni fatiscenti e di tuguri deve considerarsi pari a quello evidenziato dal colera nella città di Napoli.
- « Dopo otto anni dall'emanazione delle leggi del 1962, persistendo l'immobilismo dell'amministrazione comunale, il Parlamento, anche in considerazione dei danni procurati alla città dal terremoto del 1968, affidò con la legge 5 febbraio 1970, n. 21, alla Cassa per il Mezzogiorno la costituzione di una società per azioni a totale capitale pubblico per l'attuazione dei piani particolareggiati predisposti dal comune.
- « La convenzione portata oggi a conoscenza degli interpellanti non soltanto limita la partecipazione della Cassa al solo esame e all'approvazione tecnica dei piani esecutivi, senza elevare la misura del contributo finanziario fissato nella legge n. 28 del 1962, ma autorizza la concessionaria ad utilizzare nella prima fase dell'operazione le somme residue stanziate nel 1962 per la sola esecuzione di un'opera pubblica (copertura del fiume Oreto) che, se pur utile, deve considerarsi del tutto marginale nel contesto del risanamento del centro storico.
- « Dare la priorità a tale opera e nel contempo introdurre nella convenzione come è stato fatto, l'obbligo per il comune di revocare i vincoli della legge n. 167 e quindi della legge sulla casa, anche al di là del fiume Oreto vuol significare che la concessionaria intende estendere la sua attività oltre il perimetro del risanamento o comunque di aprire la strada ad operazioni puramente speculative.
- « Va osservato ancora che nella convenzione è fatto obbligo al comune di assicurare l'alloggio alle persone che dovranno abbandonare la propria abitazione per effetto della demolizione di immobili quando invece tale obbligo spetta all'Istituto autonomo case popolari in base al terzo comma dell'articolo 28 della predetta legge n. 21 del 1970.
- « Infine, per assicurare l'economicità della gestione, risulta evidente il fatto che senza elevare il contributo finanziario della Cassa e a

tal fine assicurarsi anche la partecipazione della regione, il costo delle aree di risulta sarà tale da rendere impossibile l'insediamento, nelle zone da risanare, di alloggi economici e popolari e quindi il permanervi delle comunità che in atto vi risiedono e di garantire, come vuole la legge, il preminente interesse pubblico.

« Per i suddetti motivi gli interpellanti pur sottolineando l'urgenza dell'attuazione della legge 5 febbraio 1970, n. 21, chiedono che la convenzione sia modificata per rispecchiare la lettera e lo spirito delle leggi del 1962 in modo da impedire operazioni speculative sulla pelle dei piccoli e medi proprietari degli immobili da espropriare a cui sarebbe impossibile esercitare il diritto di prelazione distruggendo nel contempo il tessuto socio-economico delle comunità storicamente formatesi nell'ambito della zona da risanare.

(2-00367) « FERRETTI, LA TORRE, RIELA ».

- « I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e del commercio con l'estero, per conoscere quale sia l'atteggiamento del Governo italiano nei confronti del nuovo accordo concluso dalla Oronzo De Nora impianti elettrochimici spa e dalla Tecnimont, società di ingegneria del Gruppo Montedison con la Techmashimport per la costruzione nella Russia sovietica di un impianto di elettrolisi per la produzione di cloro-soda caustica per un importo complessivo di 19 miliardi di lire e con la fornitura da parte delle due società italiane dei servizi di ingegneria, macchinario ed apparecchiature.
- "Gli interpellanti richiamano all'uopo le precedenti interpellanze n. 2-00290 del 19 luglio e n. 2-00299 del 24 luglio 1973, nelle quali si lamentavano le conseguenze dannose per la produzione ed il lavoro italiani degli accordi conclusi dalle imprese italiane fra cui la Montedison ed il governo dell'Unione Sovietica per la costruzione nei territori dell'URSS e con ingentissimi capitali italiani di impianti industriali, interpellanze finora rimaste inspiegabilmente inevase dai Ministri.
- « Per conoscere, infine, quali provvedimenti il Governo intenda prendere per compensare i lavoratori italiani disoccupati o i giovani in attesa di prima occupazione specie nel Mezzogiorno per il danno derivante al lavoro italiano dalla distrazione di così in-

genti capitali ed energie italiane a beneficio di lavoratori e di governi stranieri.

(2-00368) « ROBERTI, CASSANO, DE VIDOVICH, TREMAGLIA, BORROMEO D'ADDA, SERVELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere – premesso che la I Commissione affari costituzionali della Camera nella seduta del 9 maggio 1973 ha approvato all'unanimità una risoluzione con la quale si impegnava il Governo a provvedere tempestivamente agli adempimenti necessari perché il Presidente della Repubblica potesse emanare il decreto presidenziale previsto dall'articolo 43 della

legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per modo che l'insediamento dei tribunali regionali amministrativi non fosse procrastinato oltre il termine del 30 giugno 1973;

che il rappresentante del Governo in Commissione confermava l'impegno di insediare i tribunali entro la fine del giugno 1973 –

i motivi che hanno finora impedito l'insediamento dei tribunali medesimi e per conoscere quando essi cominceranno finalmente a funzionare.

(2-00369) « CARUSO, CATALDO, FRACCHIA, MA-LAGUGINI, SPAGNOLI, COCCIA ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO